

FOGLIO FEDERALE

Anno XV°.

Berna, 2 marzo 1932.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale* del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale* del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al *Foglio Federale*.

Amministrazione: *Tipo-Litografia Cantonale*, Bellinzona.

2785

Messaggio

del

Consiglio federale all'Assemblea federale accompagnante un disegno di legge federale sull'approvvigionamento del paese con cereali.

(Del 26 gennaio 1932.)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci preghiamo sottoporvi col presente messaggio un disegno di legge sull'approvvigionamento del paese con cereali (legge sui cereali).

I. Introduzione.

A. LA BASE COSTITUZIONALE.

Nella votazione del 3 marzo 1929 il popolo svizzero accettò un nuovo articolo costituzionale 23 bis, che forma la base per l'ordinamento legale dell'approvvigionamento dei cereali per il paese. L'articolo 23 bis ha il seguente tenore:

«La Confederazione tiene le scorte di grano necessarie ad assicurare l'approvvigionamento del paese. Essa può obbligare i mugnai a immagazzinare grano e a rilevare le dette scorte per agevolarne il rinnovamento.

«La Confederazione promuove, nel paese, la coltura del grano panificabile, favorisce la selezione e l'acquisto delle sementi indigene di pregio e aiuta i coltivatori che producono per il proprio consumo, te-

nendo particolar conto delle regioni montane. Essa acquista il grano indigeno di buona qualità, atto alla macinazione, a un prezzo che ne renda possibile la coltura. I mugnai potranno essere obbligati a rilevare questo grano sulla base dei prezzi correnti.

« La Confederazione prende i provvedimenti necessari per sostenere l'industria nazionale dei mulini; parimente essa tutela gl'interessi dei consumatori di pane e di farina. Essa invigila, nei limiti delle sue attribuzioni, il commercio e i prezzi così del grano come della farina panificabile e del pane. La Confederazione prende i provvedimenti necessari per regolare l'importazione della farina panificabile; essa può riservarsi il diritto esclusivo di importare questo prodotto. La Confederazione accorda ai mugnai, in caso di bisogno, delle facilitazioni per ridurre le spese di trasporto nell'interno del paese. Essa prende in favore delle regioni montane provvedimenti atti a conseguire un conguaglio dei prezzi della farina.

« La tassa di statistica riscossa su tutte le merci che varcano il confine doganale svizzero sarà aumentata. Il provento di questa tassa contribuirà a sopperire alle spese fatte per approvvigionare di grano il paese ».

Questo testo fu stabilito dall'Assemblea federale come contro-progetto all'iniziativa popolare del 16 ottobre 1926. Conformemente al decreto dell'Assemblea federale del 27 settembre 1928, l'iniziativa fu sottoposta contemporaneamente al controprogetto, alla votazione del popolo e degli Stati. Il contro-progetto fu accettato da 18 Cantoni e 6 mezzi Cantoni e con 461.176 sì contro 228.357 no. La tavola riprodotta nella pagina seguente dà il risultato preciso della votazione.

Votazione popolare del 3 marzo 1929 sulla domanda d'iniziativa per l'inserzione d'un articolo 23 bis sulla Costituzione federale (approvvigionamento della Svizzera con grano).

Cantoni	Elettori	Volanti	Schede computabili		Schede computabili	Maggioranza	Domanda d'iniziativa		Controprogetto		Voto dei Cantoni
			bianche	nulle			Si	No	Si	No	
Zurigo	169,831	112,436	3,208	1,301	107,927	53,964	2,666	104,344	61,617	45,140	Per il controprogetto
Berna	190,217	114,982	1,452	2,775	110,755	55,379	3,206	106,381	71,015	38,926	"
Lucerna	50,088	31,911	194	318	31,399	15,700	839	30,418	23,772	7,303	"
Uri	5,903	3,444	12	25	3,407	1,704	77	3,327	2,603	798	"
Svitto	16,364	9,002	50	119	8,833	4,417	330	8,470	6,511	2,223	"
Untervaldo Alto	4,869	2,941	18	13	2,910	1,456	167	2,728	2,254	641	"
Untervaldo Basso	3,636	2,144	2	7	2,135	1,068	67	2,061	1,637	493	"
Glarona	9,449	6,655	115	64	6,476	3,239	677	5,675	4,038	2,356	"
Zugo	8,727	4,881	34	45	4,802	2,402	180	4,583	3,408	1,319	"
Friburgo	36,390	27,020	104	70	26,846	13,429	220	26,616	23,072	3,763	"
Soletta	38,662	25,275	148	180	24,947	12,474	296	24,627	17,219	7,596	"
Basilea-Città	39,982	17,183	25	172	16,986	8,494	359	16,549	8,509	8,338	"
Basilea-Campagna	24,224	14,269	215	132	13,922	6,962	518	13,359	8,808	5,052	"
Sciaffusa	13,039	10,992	959	114	9,919	4,960	291	9,536	6,519	3,261	"
Appenzello Esterno	13,308	9,930	441	110	9,379	4,690	319	9,001	6,299	3,021	"
Appenzello Interno	3,306	2,322	66	42	2,214	1,108	75	2,137	1,831	379	"
San Gallo	71,099	56,939	1,828	519	54,592	27,297	1,297	52,141	36,556	17,533	"
Grigioni	31,062	23,982	737	162	19,983	9,992	514	19,350	16,593	3,202	"
Argovia	66,121	57,034	2,662	465	53,907	26,954	1,166	52,490	32,947	20,500	"
Turgovia	35,638	28,387	1,414	251	26,722	13,363	672	25,890	19,055	7,426	"
Ticino	37,546	17,185	79	157	16,949	8,475	200	16,717	12,368	4,534	"
Vaud	88,764	79,493	1,864	1,999	75,630	37,816	3,439	71,924	49,892	24,498	"
Vallée	36,237	29,114	122	191	28,701	14,351	369	28,285	24,576	4,008	"
Neuchâtel	35,453	17,508	91	184	17,233	8,617	482	16,449	8,103	8,714	"
Ginevra	42,019	19,154	86	31	19,037	9,519	61	18,946	11,974	7,033	"
Totale	1,071,934	720,983	15,926	9,446	695,611	347,806	18,487	672,004	461,176	228,337	Per il controprogetto
			25,372								Per la domanda d'iniziativa: nessun Cantone
											Per il controprogetto: 18 Cantoni e 6 mezzi Cantoni
											Per il rigetto del due progetti: 1 Cantone

B. L'ORDINAMENTO PROVVISORIO SENZA MONOPOLIO.

Il decreto federale del 7 giugno 1927 sul regolamento provvisorio dei cereali fissava al 30 giugno 1929 la data dell'abrogazione definitiva del monopolio. Nel periodo intercorrente tra l'accettazione dell'articolo costituzionale e la data suddetta non era possibile allestire, discutere e mettere in vigore una legge esecutiva. La sola osservanza delle disposizioni sul referendum avrebbe richiesto più di 3 mesi dell'esiguo tempo disponibile. Non restava altro che mettere in vigore con un decreto urgente, delle disposizioni transitorie da sostituirsi poi, dopo un determinato periodo, con la legge definitiva. Questo sistema presentava ancora il vantaggio di provare per questo tempo l'ordinamento senza monopolio e di far tesoro delle esperienze che si sarebbero fatte, nella elaborazione della legge.

Il decreto federale del 22 giugno 1929 sull'ordinamento provvisorio dell'approvvigionamento dei cereali dava questa soluzione transitoria. Esso fu adottato dopo minute discussioni con i ceti competenti, come pure nelle commissioni e nei Consigli legislativi della Confederazione. In esso si stabilì che la soluzione transitoria dovesse restare in vigore per tre anni. L'ordinamento era stabilito sulle seguenti basi:

1. L'importazione dei cereali panificabili è libera; il traffico di questi cereali è però sottoposto alla vigilanza dell'amministrazione delle dogane.

2. La Confederazione manterrà, rinnovandola, una scorta permanente di 80.000 tonnellate in cifra tonda di grano panificabile estero di prima qualità;

3. Si proteggerà e promuoverà la coltura dei cereali nel paese:

- a) con l'impegno, da parte della Confederazione, di acquistare a un prezzo di favore garantito, i cereali panificabili indigeni atti alla macinazione;
- b) pagando un premio di macinazione agli agricoltori che nella loro azienda consumano cereali panificabili di propria produzione;
- c) prendendo misure atte a migliorare la cerealicoltura, e soprattutto procurando a prezzo ridotto semente indigena di prima qualità.

4. Si proteggerà l'industria molitoria del paese:

- a) riservando alla Confederazione il diritto esclusivo d'importare farina panificabile;
- b) coll'istituzione di una tariffa ferroviaria speciale per l'importazione del frumento panificabile estero destinato a mulini svizzeri, le cui aliquote digradino fortemente col crescere della distanza della stazione destinataria dal confine;

- c) assicurando lavoro sufficiente ai mulini rurali mediante pagamento del premio di macinazione ai produttori per il proprio uso ;
 - d) accordando, nelle regioni di montagna dove si coltivano cereali, dei sussidi federali per la costruzione di nuovi mulini e per la esecuzione di notevoli opere di miglioramento nei mulini che più non rispondono alle esigenze moderne.
5. Gli interessi dei consumatori di pane saranno protetti :
- a) con un'assidua vigilanza sui prezzi dei cereali, della farina e del pane ;
 - b) con la concessione di sussidi per le maggiori spese di trasporto della farina panificabile nelle regioni di montagna.

Il passaggio dal monopolio all'ordinamento senza monopolio si compì il 1° luglio 1929 senza difficoltà speciali. Durante la sua esistenza più che biennale il nuovo ordinamento è entrato nelle abitudini della nostra popolazione e non ha deluso le aspettative. Le esperienze raccolte hanno particolare valore in quanto che l'ordinamento provvisorio dovette fin qui superare il periodo di prova sotto l'impero delle condizioni esterne più sfavorevoli che si potessero immaginare. Il passaggio dal monopolio all'ordinamento libero avvenne proprio nel tempo in cui si ebbero le più forti oscillazioni di prezzi sul mercato dei cereali. Queste circostanze furono aggravate dal fatto che nel 1929 la raccolta del grano in Svizzera riuscì soddisfacente per la quantità ma straordinariamente cattiva per la qualità. Nonostante queste difficoltà straordinarie, l'attuazione del nuovo ordinamento non incontrò mai impedimenti veri e propri. Persino il cattivo raccolto granario del 1930 poté essere acquistato a condizioni soddisfacenti per gli agricoltori e passato senza difficoltà tecniche ai mulini, per la macinazione.

La soluzione transitoria continuerà ad essere applicata fino al 30 giugno 1932. La legge federale sull'approvvigionamento di cereali dovrebbe quindi entrare in vigore il 1° luglio 1932. Occorre però che le deliberazioni parlamentari sul nostro progetto procedano celermente, in modo che la votazione finale possa avvenire già nella sessione di marzo del 1932. Nel nostro paese l'ordinamento sul grano è già stato stabilito o rinnovato più volte a titolo provvisorio, modificandosi ogni volta certe disposizioni o introducendone di nuove. Sarebbe quindi opportuno che la legge federale potesse entrare in vigore il 1° luglio 1932 e si evitasse così una proroga dell'attuale ordinamento provvisorio. È inoltre necessario poter passare in tempo e senza interruzioni all'ordinamento definitivo se non si vuol esporsi al rischio di perdere i progressi finora conseguiti nella coltura dei cereali. Riteniamo superfluo prolungare il presente regime provvisorio al solo scopo di raccogliere

altre esperienze coll'ordinamento senza monopolio. Tutte le questioni di massima, ma particolarmente anche quella dell'attuabilità del nuovo ordinamento sono state chiarite a sufficienza da due anni. Si può ora passare con tutta tranquillità a una sistemazione legale.

Dalle esperienze fatte risulta l'opportunità di non introdurre alcun principio fondamentale nuovo nella legge federale definitiva. Vi proponiamo quindi di mantenere le disposizioni generali già esistenti, che hanno fatto buona prova, e di tener conto, nei particolari, delle esperienze fatte.

I principî generali su cui si fonda l'ordinamento sul grano senza monopolio sono già stati esposti e trattati esaurientemente nel nostro messaggio del 18 maggio 1929 concernente l'ordinamento provvisorio dell'approvvigionamento dei cereali. Volendo evitare ripetizioni ci permettiamo di rimandare a quel messaggio. Nell'esposizione seguente ci limiteremo a dar conto delle esperienze fatte ed a chiarire il testo del disegno di legge.

II. Osservazioni generali sul disegno di legge.

Il decreto federale del 22 giugno 1929 concernente l'ordinamento provvisorio dell'approvvigionamento dei cereali voleva essere semplicemente il quadro entro cui doveva tenersi l'esecuzione del nuovo regolamento. Con esso s'intendeva creare la base che permettesse di provare nell'attuazione pratica un sistema senza monopolio, conformemente a quanto stabilisce l'art. 23 *bis* della Costituzione. Il decreto federale conteneva quindi soltanto le norme fondamentali più importanti. Una legge federale di carattere definitivo dev'essere pertanto ampliata con una serie di disposizioni che finora spettavano alle ordinanze esecutive. D'altra parte non si potevano accogliere nella legge se non le norme di applicazione generale e duratura.

Le esperienze fatte hanno mostrato la necessità di determinare nella legge certe nozioni, con maggior precisione che non s'era fatto prima. Era soprattutto necessaria una determinazione chiara dei concetti di mulino e di commercio del grano, riguardo al loro assoggettamento alla legge. La nozione di cereali panificabili contenuta nel decreto federale 22 giugno 1929 non figura più nella legge, essendo risultata l'impossibilità di dare una definizione chiara ed esatta valevole per tutti i casi. Una siffatta definizione è impossibile già per il fatto che nella nostra legislazione l'espressione cereali panificabili comprende specie diverse secondo che si tratti di merce importata o prodotta nel paese. Per maggiore precisione si preferì, nel disegno di legge enumerare tutti i cereali entranti in linea di conto, e, quando sembrò escluso

qualsiasi dubbio circa il significato, fu usata la semplice denominazione collettiva « cereali ».

È ovvio che certi provvedimenti relativi all'approvvigionamento del grano abbiano a mutare da un anno all'altro e da messe a messe. Tutte le disposizioni riferentisi a siffatte condizioni suscettive di rapidi cambiamenti spettano, insieme con i provvedimenti concernenti l'attuazione, ai regolamenti esecutivi, rientrando nelle competenze del Consiglio federale.

Non solo per il contenuto, ma anche per la struttura esterna, il disegno di legge si accosta molto al decreto federale del 22 giugno 1929. Il primo progetto elaborato dall'amministrazione dei cereali fu sottoposto dal nostro Dipartimento delle finanze ad una *conferenza tecnica*, che si radunò il 20 e il 21 maggio 1931 a Zurigo. A questa conferenza erano convenientemente rappresentati tutti i ceti economici interessati e vi partecipavano inoltre un certo numero di membri dell'Assemblea federale. Il disegno di legge fu oggetto di un esame e di una discussione approfondita da parte della conferenza, che in massima lo approvò. Nella discussione sui singoli capitoli i rappresentanti dei diversi gruppi interessati espressero desideri e suggerimenti, di cui si tenne il maggior conto possibile nella redazione definitiva del disegno. Ne parleremo più sotto, trattando delle singole disposizioni ch'esso contiene.

III. Le scorte.

Il decreto federale del 22 giugno 1929 sull'ordinamento provvisorio dell'approvvigionamento dei cereali fissava ad 8000 vagoni da 10 tonnellate la scorta permanente di grano che deve tenere la Confederazione. Metà di questa scorta sarà presa gratuitamente in deposito dai mulini, che provvederanno pure a rinnovarla quando occorra. L'altra metà sarà riposta dall'amministrazione dei cereali in magazzini di deposito e pure rinnovata di tempo in tempo. Questo sistema ha fatto buona prova. La scorta, insieme con i cereali esistenti in Svizzera nei magazzini dei negozianti, dei mulini, dei fornai e degli agricoltori assicura al nostro paese l'approvvigionamento del pane per 3 o 4 mesi. Proponiamo quindi negli articoli 1 e 2 di mantenere invariato lo stato attuale, tanto per la entità della scorta quanto per la ripartizione richiesta dal deposito nei magazzini e dalla rinnovazione.

All'epoca dell'abolizione del monopolio i mulini non erano ancora dappertutto attrezzati per alloggiare in adatti locali propri la quantità di grano della Confederazione ch'essi avevano l'obbligo di prendere in deposito. Nei primi tempi i mulini potevano accogliere solo 2755 vagoni invece dei 4000 previsti. L'amministrazione dei cereali tenne, durante

il periodo transitorio, gli altri 1245 vagoni nei propri magazzini facendosi rimborsare dai mulini le relative spese. Negli ultimi due anni i mulini commerciali hanno in generale migliorato e ampliato i loro magazzini. Sono sorti o stanno sorgendo numerosi silos adatti ai bisogni. Dalle esperienze fatte finora risulta che i silos costituiscono l'impianto migliore e meno costoso che permetta di tenere in deposito e di manipolare in modo conveniente le scorte. Dal 1929, la quantità di cereali della Confederazione allogata presso i mulini commerciali è andata crescendo di mese in mese. Alla fine del 1931 i mulini ne avevano in deposito 3900 vagoni. Si può quindi presumere che alla fine del periodo transitorio essi saranno in grado di ricevere tutti i cereali della Confederazione loro assegnati, cioè 4000 vagoni.

La costante vigilanza esercitata sulle scorte di grano della Confederazione trovantisi presso i mulini commerciali ha permesso di constatare che i mulini adempiono coscienziosamente gli obblighi loro imposti. Le esperienze fatte hanno dimostrato l'infondatezza dei timori espressi da certi circa la sicurezza dei cereali della Confederazione depositati nei mulini. Nel giudicare la questione se l'immagazzinamento avvenga in modo soddisfacente, occorre ricordare che tutti i mulini sono tenuti a prestare una cauzione sufficiente per l'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge (art. 15). La cauzione deve essere tale da garantire anche dei danni che derivassero all'amministrazione da illeciti prelevamenti di grano dai magazzini da parte dei mugnai.

Nell'articolo 3 della legge è fissato l'obbligo in massima, per la amministrazione dei cereali, di costituire la scorta con frumento estero delle prime sorte e qualità. Quanto migliori sono queste, tanto maggiore è, di regola, la conservabilità dei frumenti. Il buon frumento deve essere rinnovato con minore frequenza che non quello di qualità scadente. L'eccellenza del grano assicura quindi i maggiori risparmi nell'immagazzinamento e rinnovamento della scorta. Prevediamo tuttavia la possibilità di sostituire nel magazzino il frumento estero anche con grano indigeno. L'amministrazione dei cereali dovrà far uso di questa possibilità durante la stagione delle grandi forniture di grano indigeno, per non aumentare senza necessità la sua scorta complessiva e quindi le spese di deposito.

L'articolo 3, terzo capoverso, autorizza la Confederazione a prendere delle misure per migliorare le condizioni d'immagazzinamento e di manipolazione dei cereali indigeni. Siffatte misure sono necessarie per agevolare l'acquisto di questi ultimi; esse favoriranno però anche l'impiego razionale dei prodotti indigeni forniti alla Confederazione. Le forniture si concentrano ogni anno nei mesi di novembre e di di-

cembre. In questi due mesi dovettero finora essere acquistati dal 60 al 65 % del grano della fornitura complessiva di un anno. Questo elevato quantitativo fu sempre di molto superiore alla capacità di smaltimento dei mulini. Delle partite considerevoli devono quindi essere alloggiate provvisoriamente in magazzini di deposito, fin tanto che la Confederazione non disponga d'impianti propri sufficienti. Si provò a far tenere in deposito dal produttore il grano che s'intendeva acquistare, versando, per la merce notificata, degli acconti senza interessi e concedendo dei convenienti supplementi di prezzo sulle forniture fatte dopo Capo d'Anno (art. 7). Questi due provvedimenti facilitano lo svolgimento degli affari; abbiamo quindi ritenuto opportuno di mantenerli nell'ordinamento definitivo. Spesso mancano al produttore gli impianti necessari per poter conservare egli stesso il grano per lungo tempo e manipolarlo convenientemente. L'amministrazione ebbe occasione di raccogliere preziose esperienze in proposito, in particolare quando ebbe a rilevare il grano della messe del 1930, che fu relativamente abbondante, ma di qualità piuttosto scadente: dato il limitato grado di conservabilità del grano, che era molto umido, si dovette evitare di accumulare grandi scorte nei magazzini. Ciò potè essere fatto sospendendo più volte le operazioni di ritiro del grano nel corso dell'inverno. Ma i produttori desiderano che queste si svolgano rapidamente e, se possibile, senza interruzioni, subito dopo la trebbiatura. La nostra amministrazione ha studiato già da molti anni la possibilità di migliorare il procedimento di ritiro della messe indigena. Essa ha anche sperimentato diligentemente diversi sistemi di immagazzinamento. Queste prove e la lunga esperienza dell'amministrazione hanno dimostrato che il procedimento di ritiro del grano può essere migliorato in misura soddisfacente con la costruzione di silos provvisti d'impianti moderni che permettano d'aerare il grano e di sottoporlo al trattamento necessario. I silos offrono in pari tempo anche la possibilità di utilizzare la messe indigena più razionalmente che non siasi fatto finora. Le numerose partite di grano dei diversi produttori, che variano per qualità, possono in un silos moderno essere mescolate e la merce umida può essere asciugata con un procedimento meccanico. Vengono così adempite le prime condizioni necessarie per poter cedere ai mulini i cereali indigeni in poche sorte tipiche. Per il mugnaio è notevolmente più vantaggioso ricevere una merce così uniformizzata, che non di dover macinare numerose partite qualitativamente differenti l'una dall'altra. Per questa ragione è da presumere che per la merce così ridotta a un solo tipo, i mugnai saranno disposti a pagare un prezzo più elevato che non per il grano non uniformizzato. Fintanto che per i cereali vigeva un ordinamento provvisorio non si potevano introdurre siffatte migliorie nel

procedimento d'assunzione del grano, che comportano certe spese. Una disposizione fondamentale non può trovare posto se non in una legge definitiva. Secondo il testo proposto, la Confederazione non è obbligata, bensì solo autorizzata a migliorare le condizioni d'immagazzinamento e di manipolazione dei cereali indigeni.

L'articolo 4 determina gli obblighi dell'amministrazione dei cereali circa la vigilanza e il rinnovamento delle scorte. Le disposizioni corrispondono all'ordinamento vigente. L'amministrazione deve essere libera nella vendita del grano da rinnovare. Delle disposizioni restrittive le impedirebbero di lavorare secondo criteri commerciali e le farebbero subire delle perdite sui prezzi. Finora, nel rinnovare le sue vecchie scorte di frumento estero l'amministrazione dei cereali non ha incontrato difficoltà speciali. Ad eccezione di un'esigua partita di frumento ungherese, si poté far a meno, per il grano estero, di procedere ad assegnazioni coattive, come prevede il primo capoverso dell'articolo 18. Se anche in avvenire sarà possibile all'amministrazione di comperare e tenere in deposito solo sorte e qualità preferite dai mugnai, essa continuerà pure a poter vendere liberamente e a prezzi ragionevoli a mugnai o a negozianti, il grano che dev'essere rinnovato.

IV. I cereali indigeni.

A. ACQUISTO DA PARTE DELLA CONFEDERAZIONE.

Il nostro disegno prevede che anche con l'ordinamento definitivo si segua, nell'acquisto dei cereali indigeni da parte della Confederazione, i criteri ora vigenti e la procedura attuale che ha fatto buona prova. Gli articoli 5, 7 ed 8 corrispondono quindi alle disposizioni presentemente in vigore.

In quanto al prezzo d'acquisto, proponiamo con l'art. 6, fondandoci sulle esperienze dell'ultimo biennio, ch'esso sia regolato in modo un po' diverso che nelle disposizioni vigenti. Nell'ordinamento provvisorio entrato in vigore il 1° luglio 1929, venne fissato per 100 kg di frumento un prezzo minimo di fr. 38 e un prezzo massimo di fr. 45. Quest'importi, allora, in base alle esperienze fatte, sembravano adeguati a condizioni normali. Negli ultimi anni, però, le spese di produzione dei cereali sono diminuite. Anzi tutto le macchine agricole e il concime sono venuti a costar meno. I competenti stimano a 10 % la diminuzione delle spese di produzione. Stando così le cose, non si può accogliere nella legge, invariato, il prezzo minimo di fr. 38. Una riduzione a fr. 36 tiene equo conto delle condizioni mutate. I calcoli delle spese di produzione hanno dimostrato che la cerealicoltura è possibile in Svizzera anche col nuovo prezzo minimo, che rappresenta una lieve

riduzione in confronto di quello vigente finora. Esso soddisfa quindi intieramente l'esigenza posta dall'articolo costituzionale. La riduzione del prezzo minimo pernette anche di ridurre un poco, in avvenire, la differenza notevole esistente tra i prezzi del mercato mondiale e quelli dei prodotti indigeni. Stando così le cose, gli agricoltori comprenderanno la necessità di questa riduzione.

Non ci sembra invece che sia il caso di modificare il vigente prezzo massimo di fr. 45, che sarà quindi mantenuto nella legge.

Ci sarebbero stati ancora altri mezzi di stabilire nella legge sul grano i limiti dei prezzi d'assunzione, in modo che le autorità potessero in avvenire tener conto convenientemente di tutte le circostanze. Pensavamo, per esempio, di stabilire che la differenza tra il prezzo di favore pagato per il grano indigeno e il prezzo che l'amministrazione ricaverebbe rivendendolo ai mugnai non dovesse superare fr. 15 per ogni 100 kg.

A questo proposito va ricordato che tanto nelle commissioni di periti quanto nelle deliberazioni del Parlamento si è sempre calcolata una differenza di prezzo di fr. 8 a fr. 8.50 per ogni quintale di grano. In realtà, prima del 1927 questa differenza non fu mai superata. Se ora si dovesse applicare la disposizione restrittiva suddetta, il produttore verrebbe a beneficiare tuttavia, in questo caso, di un sopraprezzo ammontante a circa il doppio di quello che è sempre stato stabilito come regola e trovato giusto.

Abbiamo infine preferito ridurre leggermente il prezzo minimo che non inserire nella legge una disposizione che avrebbe permesso di considerare l'eventualità di circostanze straordinarie. Abbiamo con ciò tenuto conto del desiderio del contadino, il quale vuol conoscere il prezzo minimo che riceve per la sua merce.

Il 17 ottobre 1930 il Consiglio federale risolse di applicare il terzo capoverso dell'articolo 5 del decreto federale del 22 giugno 1929 e di subordinare, in avvenire, l'acquisto di cereali indigeni al prezzo di favore alla condizione che i rispettivi produttori provvedessero ai propri bisogni col grano da loro coltivato. Secondo questo decreto del Consiglio federale, il produttore che intende cedere cereali alla Confederazione deve provare all'ufficio locale di averne serbato per sè un quantitativo sufficiente ai bisogni della propria azienda, per il quale egli abbia diritto al premio di macinazione. L'amministrazione dei cereali fu però autorizzata, dove ci fossero ragioni plausibili, a dispensare in via eccezionale, intieramente o in parte, certi coltivatori dall'adempimento dell'obbligo di consumare cereali prodotti da loro. Noi proponiamo che la legge mantenga quest'obbligo almeno nell'estensione datagli finora.

Il premio di macinazione per i produttori per il proprio uso fu introdotto per la prima volta col decreto federale del 20 giugno 1924, per il raccolto del 1925. Allora si era inteso porre l'obbligo, per il produttore di cereali, di usarli anzi tutto per i propri bisogni, come una condizione inderogabile per la vendita dell'eccedenza al prezzo di favore fissato. Nell'applicazione di quest'obbligo generale dell'autoapprovvigionamento, l'amministrazione del monopolio incontrò allora delle difficoltà. Numerosi produttori dovettero essere dispensati dall'adempimento di detto obbligo. Quest'ultimo quindi fu lasciato cadere già per la raccolta del 1926. Rimandiamo anche alle pagine 661 e 662 del rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla sua gestione nel 1925 (ediz. francese). Le esperienze fatte allora indussero a rinunciare nel nuovo ordinamento sui cereali introdotto col decreto federale 22 giugno 1929, all'obbligo generale per i produttori, di consumare cereali da loro coltivati. Si ritenne pure che l'aumento di 50 % del premio di macinazione basterebbe ad assicurare, in avvenire, l'attuazione in misura notevole dell'autoapprovvigionamento. Purtroppo le esperienze fatte a questo proposito nel primo anno di applicazione del nuovo ordinamento sui cereali non furono soddisfacenti. Il prezzo di favore che si ricavava dal frutto ceduto alla Confederazione, prezzo troppo elevato in confronto del premio di macinazione, e la possibilità di procurarsi a prezzi straordinariamente bassi il grano e la farina da foraggio indussero molti produttori a rinunciare all'uso, per i propri bisogni, del grano da loro prodotto, o almeno a limitare in misura notevole quest'uso. Ora un siffatto andamento delle cose non è conforme allo spirito dell'ordinamento sui cereali. Il Consiglio federale ha già fatto ripetutamente rilevare quanto importi alla conservazione del nostro ceto agricolo, che il contadino provveda con grano di propria produzione ai bisogni dell'economia domestica e della sua azienda. Non volendo ripeterci, rimandiamo a quanto abbiamo esposto a pag. 4 e seguenti del nostro messaggio all'Assemblea federale del 18 maggio 1929 concernente l'ordinamento provvisorio dell'approvvigionamento dei cereali (ediz. franc.). La conservazione e l'incoraggiamento della produzione per il proprio uso costituisce uno dei problemi più importanti del regolamento sul grano. Ma l'autoapprovvigionamento del produttore mantiene in vita, a sua volta, i mulini rurali, onde anche nell'interesse di questi ultimi s'impongono dei provvedimenti che impediscano il suo regresso.

Occorre qui osservare espressamente che la reintroduzione dell'obbligo, per i produttori, di adoperare per i propri bisogni il grano da loro coltivato non va già considerata come diretta contro i piccoli produttori. L'esperienza insegna anzi che sono proprio i piccoli agricoltori quelli che conservano spontaneamente l'usanza di consumare grano

panificabile di propria coltivazione. Tra questi, costituiscono un'eccezione i contadini oberati che vivono sotto l'assillo continuo del disagio finanziario. Essi sono purtroppo costretti a vendere il loro modesto raccolto per pagare debiti giunti a scadenza ed evitare pignoramenti. Nell'esecuzione dell'obbligo di consumare grano di propria produzione, l'amministrazione dovrà tener conto di questi casi. Anche in confronto delle aziende di media importanza si useranno dei riguardi durante un certo periodo di transizione. Invece, dalle aziende agricole più importanti, si potrà esigere che adempiano integralmente l'obbligo di usare per i loro bisogni grano da loro prodotto. È proprio il loro contegno che ci ha determinati a reintrodurre quest'obbligo. C'erano tra esse delle aziende che tentavano di vendere alla Confederazione ai prezzi di favore tutto il raccolto di cereali, compresa la segale, per poi usare, invece, per i propri bisogni, segale estera e altri cereali da foraggio importati a prezzi bassissimi. Sono abusi che dovevamo pure rilevare e far noti. Fortunatamente non si sono verificati dappertutto, ma il loro numero fu tale da rendere necessari dei provvedimenti.

Dopo la reintroduzione dell'autoapprovvigionamento obbligatorio, l'amministrazione dei cereali applicò, di concerto con noi, la prescrizione nel modo seguente :

- a) i piccoli produttori che hanno non più di 1000 kg di cereale indigeno da fornire alla Confederazione sono liberi di provvedere o no con la loro produzione ai propri bisogni ;
- b) i produttori che hanno più di 1000 e meno di 2000 kg di cereali da fornire alla Confederazione sono tenuti a consumare parte della loro produzione, tenendo per questo scopo almeno 100 kg di grano nudo o 150 di grano vestito, per ogni persona nutrita permanentemente nella loro economia domestica ;
- c) i produttori che vogliono vendere alla Confederazione 2000 kg e più di cereali, sono tenuti ad usare per i loro bisogni esclusivamente cereali di produzione propria. Essi terranno a questo scopo 150—200 kg di grano nudo o 200—300 kg di grano vestito per ogni persona nutrita permanentemente nella loro economia domestica.

Confidiamo nel buon senso dei nostri produttori e speriamo che il sistema dell'autoapprovvigionamento tornerà a poco a poco prendere il posto che merita, senza bisogno di altre misure. Basterà tener presenti le costumanze paesane per vedere qual'è la via da seguire.

In questi ultimi anni l'agricoltura si è sforzata, con successo di estendere la cerealicoltura nelle regioni della Svizzera che vi si prestano. La cattiva qualità delle messi del 1930 e del 1931 avrà forse, qua e là, raffreddato questo zelo. Ciononostante, è da prevedere che la

superficie coltivata a grano andrà ancora, con gli anni, aumentando. Stando alle esperienze fatte, si può calcolare che, anche con l'autoapprovvigionamento obbligatorio, la messe indigena fornita alla Confederazione non sarà inferiore, nelle buone annate, a 6000 vagoni.

Diamo qui il prospetto delle forniture di cereali alla Confederazione dopo la guerra :

Cereale	Raccolta	Raccolta	Raccolta	Raccolta	Raccolta
	1917	1918	1919	1920	1921
	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate
Frumento	13,830	39,502	29,230	9,592	49,681
Segale	12,170	22,936	15,870	12,324	21,172
Spelta	8,720	19,515	9,249	3,836	14,720
Grano misto	1,130	6,374	3,910	2,065	7,761
Totale	35,850	87,327	58,259	27,817	93,334

Cereale	Raccolta	Raccolta	Raccolta	Raccolta	Raccolta
	1922	1923	1924	1925	1926
	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate
Frumento	21,221	48,861	27,662	46,462	29,929
Segale	20,299	22,836	9,337	16,815	11,264
Spelta	5,227	10,593	3,067	4,874	3,350
Grano misto	3,419	8,055	3,580	4,941	3,793
Totale	50,166	90,345	43,646	73,095	48,336

Cereale	Raccolta	Raccolta	Raccolta	Raccolta
	1927	1928	1929	1930
	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate
Frumento	35,887	43,074	42,693	36,735
Segale	9,242	15,425	18,684	13,646
Spelta	2,252	4,619	5,817	4,184
Grano misto	4,168	5,692	6,270	5,521
Totale	51,549	68,810	73,464	60,086

L'acquisto dei cereali indigeni dal produttore e la cessione ai mulini non presentarono speciali difficoltà nei primi due anni di applicazione dell'ordinamento provvisorio. Questo sistema era già stato usato vigendo il monopolio ed era quindi potuto entrare nelle consuetudini paesane.

La Confederazione deve naturalmente limitarsi ad acquistare quei cereali indigeni che vengono macinati regolarmente nei mulini commerciali: frumento, segale, spelta e mistura di frumento e di segale. All'entrata in vigore dell'ordinamento senza monopolio si era chiesto che la Confederazione rilevasse anche il granoturco pagando pure per esso il prezzo di favore previsto per il frumento, la segale e la spelta. Esaminata attentamente la cosa, questa domanda dovette essere respinta. Neppure oggi possiamo risolverci a proporvi un altro ordinamento per la legislazione definitiva. A differenza di quanto succede per il frumento, la segale e la spelta, sono relativamente pochi i mulini commerciali che macinano regolarmente granoturco. È del resto da escludere che il granoturco indigeno possa essere ripartito uniformemente tra i mulini commerciali svizzeri. D'altra parte la produzione indigena è, proporzionalmente al consumo complessivo, tanto esigua che non mette conto di sottoporre l'intero traffico del granoturco a una vigilanza come quella già in uso per il frumento, la segale, la spelta e il grano misto. Ora, la concessione di un prezzo di favore renderebbe indispensabile l'esercizio di una siffatta vigilanza anche sul granoturco. Inoltre la coltivazione di quest'ultimo è sempre stata praticata in Svizzera esclusivamente per i bisogni del produttore. Estendendo il premio di macinazione al granoturco e fissando l'alta quota personale di 300 kg., qual'è concessa altrimenti solo per il grano vestito, si tien conto in larga misura degl'interessi dei coltivatori. In tal modo e con l'aumento del premio di macinazione entrato in vigore da due anni, si dà alla coltura del granoturco l'appoggio di cui ha bisogno.

B. PREMIO DI MACINAZIONE.

Nel nostro messaggio del 18 maggio 1929 all'Assemblea federale, concernente l'ordinamento provvisorio dell'approvvigionamento dei cereali, mettevamo in rilievo *l'importanza del premio di macinazione come mezzo eccellente per promuovere la cerealicoltura nel paese*. Il premio di macinazione ammontava, quando fu primamente istituito per il raccolto del 1925, a fr. 5 per ogni 100 kg di cereale macinato. Ad esso si aggiungevano, per le regioni di montagna, dei supplementi variabili a seconda dell'altitudine, che potevano arrivare fino a fr. 3. Il nuovo ordinamento provvisorio portò, a contare dal 1° luglio 1929, a fr. 7.50 il premio di base e a fr. 4.50 il supplemento massimo. Col decreto del 4 ottobre 1930 l'Assemblea federale aumentò nuovamente il massimo del premio per le regioni di montagna, portandolo da fr. 12 a fr. 14.

Dalla tabella seguente si può rilevare quanta messe abbiano riservata al proprio consumo i produttori, ricevendo per essa il premio di macinazione :

Raccolto	Tessere di macinazione adoperate = numero delle famiglie di produttori che consumano cereali di propria produzione.	Cereali di propria produzione consumati nell'azienda :							Importo dei premi di macinazione pagati Fr.
		Frumento t.	Segale t.	Spelta t.	Grano misto t.	Granoturco t.	Orzo t.	TOTALE t.	
1925*)	100,644	41,489	6,653	17,735	8,320	1,744	794	76,735	4,088,981.66
1926	98,820	32,819	6,565	13,086	7,754	2,019	985	63,228	3,424,718.54
1927	97,284	83,129	6,357	11,645	7,929	2,116	1,017	62,198	3,347,954.59
1928	97,712	83,522	6,528	13,975	9,120	1,859	790	65,789	3,554,934.10
1929	97,226	28,086	8,299	13,050	7,878	1,811	1,006	60,180	4,760,062.99

*) Obbligo di consumare cereali di propria produzione.

L'aumento del premio di macinazione nella misura del 50 %, col-l'introduzione del nuovo ordinamento ebbe dapprima per effetto che per il raccolto del 1929 i produttori di grano ritirarono un numero maggiore di tessere di macinazione che nell'anno precedente. Ma, nel fare, poi, i conti, si constatò che parecchie migliaia di tessere non erano state uscite. A questo spiacevole andamento delle cose non si poteva rimediare se non reintroducendo l'obbligo di consumare cereali di propria produzione per quei coltivatori che vogliono fornire alla Confederazione cereali al prezzo di favore. Rimandiamo inoltre a pag. 88. Quando veniva steso il presente rapporto non si era ancora in grado di stabilire in cifre quali effetti avesse prodotti per la raccolta del 1930 il ripristinamento dell'obbligo suddetto. Il calcolo potrà essere fatto solo quando si saranno ricevute tutte le tessere di macinazione usate. Crediamo però di poter ritenere che sia riuscito di arrestare il regresso della produzione per il proprio uso e di ottenere anzi un modesto aumento in confronto dell'anno precedente.

Dalle inchieste fatte dall'amministrazione dei cereali risulta che nel 1929 circa 97,200 economie domestiche di cui facevano parte permanentemente 585.000 persone provvedevano intieramente o in parte al loro consumo con cereali di propria produzione. Nello stesso anno si calcolava per una di queste famiglie un consumo medio di 618 kg di cereali indigeni con un premio di macinazione medio di fr. 48,85. Circa 26,000 economie, cioè il 26 % di tutti i beneficiari di tessere di macinazione, ricevevano, per le difficili condizioni di produzione (altitudine) il premio di macinazione aumentato di 8 a 12 fr. per ogni 100 kg di grano usato per i propri bisogni. In questo gruppo di produttori si contavano in media 493 kg di cereali e un premio di franchi 46.82 per ogni tessera di macinazione. Mentre in pianura era pagato

un premio uniforme di fr. 7.50 per ogni 100 kg di grano fatto macinare dal produttore per i propri bisogni, nelle regioni di montagna i cerealicoltori riscotevano un premio di macinazione che, compreso il supplemento variante a seconda dell'altitudine, ammontava in media a fr. 9,50. Nel 1929 furono usate complessivamente 500 tessere di macinazione meno che nell'anno precedente. Ciò vuol dire che in questo solo anno 500 famiglie di contadini avevano rinunciato a continuare a produrre grano per il proprio consumo. I Cantoni di montagna dei Grigioni, del Ticino e del Vallese mostrano, in confronto dell'anno precedente, il confortante aumento di circa 1500 tessere di macinazione. Il regresso della produzione per il proprio uso è quindi stato particolarmente forte nella pianura.

È stata fatta ripetutamente la proposta d'impedire una nuova diminuzione aumentando il premio di macinazione fino all'importo del sopraprezzo effettivo di cui si gode per i cereali indigeni ceduti alla Confederazione. Nei prezzi di fr. 42.50, risp. 41.50, per ogni quintale di frumento, decretati in via eccezionale dall'Assemblea federale per i raccolti del 1929 e del 1930 in considerazione della crisi agricola generale, e a titolo di misura transitoria, il sopraprezzo effettivo di cui beneficiava il grano indigeno in confronto del prezzo vigente sul mercato mondiale per il frumento estero della stessa sorta e qualità ammontava a fr. 13,50, risp. 20. L'aumento del premio di macinazione da fr. 7,50 a fr. 13,50 o magari a fr. 20 avrebbe causato, prendendo come base una quantità complessiva di circa 6000 vagoni di grano riservati dai produttori al proprio consumo, avrebbe cagionato alla Confederazione un maggior onere annuo di fr. 3,500,000, risp. 7 milioni, senza che assicurasse almeno l'attuazione integrale dell'approvvigionamento con cereali di produzione propria.

Per quanto concerne il premio di macinazione, il nostro disegno non prevede cambiamenti importanti dello stato attuale. Gli articoli 9 e 10 riproducono press' a poco le disposizioni vigenti da due anni. *Il premio di macinazione sarà pagato anche in avvenire per il frumento, la segale, la spelta, la farragine, il farro, la mistura di questi cereali, come pure per il granoturco e, nelle regioni di montagna, anche per l'orzo.*

Dei produttori di sementi e dei coltivatori d'orzo da birra domandarono recentemente che la nuova legge sul grano concedesse il premio di macinazione anche per l'orzo coltivato in pianura. Per ragioni analoghe a quelle che ci impediscono di concedere un prezzo di favore per il granoturco indigeno, non possiamo oggi accogliere la richiesta dei produttori d'orzo della pianura. Salvo qualche eccezione, è solo nelle regioni di montagna che s'impiega regolarmente l'orzo nella panificazione. Il poco orzo prodotto nelle altre regioni della Svizzera

serve alla birreria od è usato come foraggio. Presentemente s'importano in Svizzera molte migliaia di vagoni di orzo estero ogni anno. Una piccola parte di esso è trasformato in malto e un'altra è adoperata per fare ingredienti per le minestre. Ma la porzione di gran lunga più notevole dell'orzo importato è usata come foraggio. Il premio di macinazione per l'orzo dev'essere limitato definitivamente alle regioni di montagna.

In quanto all'*ammontare del premio di macinazione* il disegno di legge non prevede alcuna modificazione delle condizioni attuali. Dopo l'aumento del 50 % avvenuto due anni fa, le aliquote odierne possono essere ritenute eque.

Durante la discussione preliminare del decreto federale del 22 giugno 1929, da parte dei rappresentanti dell'agricoltura e dei mulini rurali era stato proposto il pagamento di un premio di macinazione speciale per il grano da trasformare in foraggio. Allora questa proposta non fu presa in considerazione, principalmente perchè non si voleva intralciare senza necessità l'applicazione del premio di macinazione. L'esperienza fatta in questo frattempo insegna che l'istituzione di uno speciale premio di macinazione d'importo ridotto per il grano da foraggio sarebbe rimasta inefficace. Nella soluzione provvisoria si tenne conto dei desiderî dell'agricoltura e dei mulini rurali rinunciando alla disposizione prima vigente, che imponeva di usare per l'alimentazione umana nell'economia domestica del produttore i prodotti della macinazione del grano avente diritto al premio. Ci si limitò ad esigere che i prodotti della macinazione fossero consumati nell'economia domestica o nell'azienda agricola del produttore stesso. Era così data facoltà di usare, volendo, i prodotti suddetti a scopo di foraggio. Continuò invece ad essere vietata la vendita dei prodotti macinati provenienti da grano avente diritto al premio. Per evitare abusi nella riscossione di quest'ultimo, si risolse che non vi avrebbero diritto se non i cereali atti alla macinazione, limitatamente a un quantitativo massimo da fissarsi nell'ordinanza esecutiva, prendendo come base il numero delle persone nutrite permanentemente nell'economia domestica del produttore. Le successive esperienze dimostrano la convenienza di questa soluzione chiara e facile ad attuarsi. Essa si rivelò adeguata allo scopo anche nel senso che aumentò, in confronto di prima, la quantità di segale e di grano misto, riservata dal produttore ai propri bisogni. Sentiti i rappresentanti dell'agricoltura, fissammo nella nostra ordinanza esecutiva del 28 giugno 1929 a 200 kg di grano nudo o 300 kg di granoturco o grano vestito la quota personale che dà diritto al premio di macinazione. Queste quantità massime si sono mostrate sufficienti ai bisogni dell'agricoltura in questi due anni. Abbiamo quindi accolta la relativa disposizione nell'art. 10 del disegno di legge.

Il concetto di *regione di montagna* è definito nell'articolo 9; questa definizione è tolta dall'ordinanza esecutiva succitata. Il supplemento sul premio di macinazione continuerà anche in avvenire a variare secondo l'altitudine a cui si trova la rispettiva azienda agricola. Nell'applicare questo sistema, l'amministrazione dovrà avere la possibilità di adattarsi alle condizioni speciali di ogni singolo caso e di consentire eccezioni alle regole stabilite. Siffatte eccezioni saranno fatte particolarmente quando, nelle regioni di montagna, la configurazione sfavorevole del terreno renda difficoltosa la coltura del grano.

Gli articoli 11 e 12 contengono alcune disposizioni comuni sulla fornitura dei cereali indigeni e sulla riscossione del premio di macinazione. Anzitutto, l'articolo 11 prevede, come nel passato, per gli *spigolatori*, gli stessi diritti che per i produttori di grano. È nuovo il secondo capoverso dell'art. 11. Si è constatata la necessità di regolare nella legge il trattamento da usare al frutto indigeno venduto in pianta o alle scorte che hanno mutato proprietario insieme con l'azienda agricola. Considerate le esperienze fatte, non si conferirà all'acquirente dei cereali il diritto di cederli alla Confederazione verso pagamento di un prezzo di favore oppure di riscuotere il premio di macinazione. La amministrazione dei cereali sarà libera, se crede, di pagare per questo grano un prezzo di favore o il premio di macinazione. Un siffatto ordinamento s'impone per evitare abusi. Ricordiamo a questo proposito le osservazioni fatte nel 1917 e nel 1918. Allora molte persone della città e della campagna, pur non dedicandosi all'agricoltura, tentarono di sottrarsi al razionamento del pane comprando cereali in pianta, per assicurarsi così i vantaggi dell'autoapprovvigionamento concessi al produttore. Siccome l'art. 11 non conferisce alcun diritto al compratore del grano in pianta, l'amministrazione ha sempre la possibilità di prevenire gli abusi facendo retto uso delle competenze datele. Il trattamento previsto nel terzo capoverso dall'art. 11 per il grano prodotto nella zona di confine estera da un coltivatore residente in Isvizera è una conseguenza dell'ordinamento del traffico rurale di confine stabilito presentemente dalla legislazione doganale. Devono essere mantenute le condizioni vigenti sotto l'impero del monopolio e anche dopo, durante il periodo di transizione, non avendo mai cagionate difficoltà nè reclami. Per essere completi ricorderemo a questo proposito che, data l'unione doganale con il *Liechtenstein*, l'ordinamento dei cereali deve essere applicato anche a questo paese. Le spese che ne deriveranno alla Confederazione sono trascurabili.

Volendosi impedire la riscossione abusiva del sopraprezzo o del premio di macinazione, è indispensabile un controllo sui produttori che comperano frumento, segale, spelta o grano misto di provenienza estera. Questo controllo viene esercitato per mezzo del permesso d'acquisto. Una

siffatta disposizione era già contenuta nel decreto federale del 22 giugno 1929. Si è particolarmente constatata la necessità di subordinare espressamente alla concessione d'un permesso da parte dell'amministrazione dei cereali anche l'acquisto di grano estero da semina o destinato alla produzione di semente.

C. MIGLIORAMENTO DELLA CEREALICOLTURA.

L'articolo costituzionale assegna alla Confederazione il compito di promuovere la coltura del grano in Svizzera e di favorire la selezione e l'acquisto di semente indigena di pregio. Importa moltissimo che il grano adoperato per la semina convenga ai bisogni particolari della nostra cerealicoltura e dia affidamento che il raccolto sarà abbondante e di qualità tale da soddisfare alle esigenze dell'industria molitoria e della panetteria. Per promuovere efficacemente la produzione indigena del grano occorrono anzitutto provvedimenti atti a migliorare la qualità delle sementi nostrane e a diffonderne l'uso. Occorre provvedere che non s'importino nè si adoperino sementi estere se non quando sia chiaramente provato che con ciò si può ottenere un miglioramento della nostra produzione indigena. L'esperienza ha dimostrato che l'importazione illimitata del grano da semina avrebbe per effetto di far seminare nei nostri campi varietà assolutamente inadatte. Di regola le sementi importate danno un frutto di valore inferiore per la macinazione e la panificazione. Una siffatta importazione è in contrasto con gli sforzi che si fanno da più anni per migliorare la qualità dei nostri cereali.

Gli ordinamenti precedenti cercavano di dare incremento alla produzione e all'uso di sementi indigene di provata bontà, soprattutto col pagamento di un premio di compensazione. Nel nostro messaggio del 18 maggio 1929 osservavamo che dando maggiore sviluppo a disposizioni già esistenti sarebbe stato possibile far produrre grano da semina di pregio, approvato in ispezioni sui campi, in quantità sufficiente da rinnovare una volta ogni 4-5 anni tutta la semente necessaria alla cerealicoltura svizzera. Perchè questo rinnovamento avesse a compiersi in modo regolare occorrerebbe che i produttori di sementi potessero fornire ogni anno a prezzi ragionevoli ai cerealicoltori svizzeri circa 300 vagoni di grano da semina di pregio, approvato in ispezioni sui campi. Si calcolava allora che questo scopo potrebbe essere raggiunto quando il premio di compensazione permettesse di fornire grano da semina approvato a un prezzo che non superasse di più di circa 5 franchi quello pagato dall'amministrazione dei cereali per grano indigeno ordinario. Si pensava allora di prendere come regola un premio di compensazione medio di franchi 10 per 100 kg di cereali da semina. Oggi

possiamo constatare che il fine proposto nel 1929 è quasi raggiunto nonostante che il premio di compensazione sia stato di qualche poco inferiore a franchi 10 il quintale. Grazie alla stretta collaborazione tra l'amministrazione dei cereali, la divisione federale dell'agricoltura, gli istituti d'esperienze agricole e la federazione svizzera dei produttori di sementi si è riusciti durante i primi due anni dall'entrata in vigore dell'ordinamento provvisorio, a portare a 214 vagoni nel 1929 a 260 nel 1930 la produzione e l'uso della semente approvata, che prima si aggirava tra i 100 e i 124 vagoni. Il premio di compensazione variava a seconda della qualità della merce. Mentre per le sorte di cereali meno soddisfacenti per la macinazione e la panificazione si pagavano solo da fr. 4 a 5, per la semente originale dei nostri migliori frumenti e spelte indigeni, selezionati, il premio salì fino a fr. 11. In media fu pagato un premio di fr. 7.90 nel 1929 e di fr. 7.80 nel 1930 per ogni 100 kg di semente. Graduando opportunamente il premio di compensazione si stimolano i produttori a coltivare di preferenza le migliori varietà e a lasciare in disparte le più scadenti, visto che queste non si possono ottenere a miglior mercato di quelle di prima qualità.

I ceti competenti sono concordi nel ritenere che nell'ultimo quindicennio la cerealicoltura in Svizzera abbia fatto notevoli progressi. Oggi il grano indigeno è tale, per qualità, da poter benissimo sostenere il confronto con la merce estera. Dalla statistica delle vendite della federazione svizzera dei produttori di sementi si può rilevare come la agricoltura si sforzi di produrre varietà di cereali soddisfacenti anche per i mugnai e i fornai. Di anno in anno va aumentando la proporzione, sul quantitativo venduto, delle varietà più pregiate per la macinazione e la panificazione. I mugnai confermano che la qualità del nostro grano indigeno mandato a macinare è oggi tutt'altra da quella fornita di regola solo 15 anni fa. Recentemente il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America ebbe l'idea di sottoporre a un esame comparativo le più importanti varietà di frumento dei paesi cerealicoli del mondo. La nostra amministrazione dei cereali fece comprendere anche la Svizzera in questo grande esperimento mandando saggi di sette rappresentanti tipici del frumento da noi coltivato. I risultati dell'esame confermarono le nostre esperienze: mentre il frumento di Rheinau ed alcuni altri frumenti con grani foggianti a calotta o loro derivazioni furono classificati come « frumenti deboli », la qualità del frumento di Plantahof, tanto diffuso, e del frumento estero di Wagenburg fu dichiarata assolutamente soddisfacente. L'esame rivelò che queste due varietà di frumento differivano solo di poco dalle varietà tipiche dell'Hardwinter II che di solito importano i mugnai svizzeri. Questo giudizio ci mostra la via che dobbiamo tenere per migliorare ancora di più la qualità del nostro grano. Se con l'andar degli

anni si otterrà che le varietà di cereali indigeni oggi ancora troppo numerose siano sostituite da poche scorte che veramente metta conto di coltivare per il loro valore dal punto di vista della macinazione e della panificazione e si riesca a scemarne il grado d'umidità con un acconco trattamento durante il deposito, mugnai e panettieri saranno ben presto soddisfatti intieramente della qualità del nostro grano. Già oggi alcuni mugnai svizzeri costituiscono delle scorte di buone varietà di cereali indigeni conservabili a lungo, per averne tutto l'anno una modesta percentuale da macinare. Si trova che queste varietà hanno il pregio di dare un pane più saporito che non le misture di solo frumento estero.

Dato che in Svizzera si hanno in prevalenza piccole aziende agricole, è difficile fornire ai mulini quantitativi importanti di merce uniforme. Il numero odierno di ben 60 varietà di cereali esclude la possibilità di ottenere quel tipo uniforme di merce che sarebbe nell'interesse di un'utilizzazione razionale del raccolto. Il numero delle varietà non può essere ridotto dall'oggi al domani, nè si può ricorrere per questo scopo a misure coattive. Occorre anzi tutto fare per diversi anni degli esperimenti comparativi in grande, per poter stabilire il rendimento di ciascuna sorta di grano e il suo valore per la macinazione e la panificazione. Queste esperienze faranno emergere nelle diverse regioni del nostro paese alcune poche varietà di frumento, segale e spelta la cui eccellenza dovrà farne promuovere efficacemente la coltura. Ciò si farà applicando in avvenire, in misura ancora maggiore che non avvenga oggi, il sistema di pagare i premi di compensazione più elevati per la semente di queste migliori varietà e assegnando un premio minore o magari non concedendolo affatto per le altre sorte meno desiderate o insoddisfacenti. Non dovrà essere riconosciuto alcun diritto al premio per una varietà esclusa dall'ispezione sul campo.

Ma tutti gli sforzi che si faranno, per limitare il numero delle varietà di grano coltivate in Svizzera raggiungeranno il loro scopo solo se in pari tempo si prenderanno acconce misure per impedire l'importazione e la semina di varietà estere non desiderate. Soppresso il monopolio dell'importazione, si cercò di ottenere questo risultato disponendo che il produttore di grano che domandava di fruire del prezzo di favore o del premio di macinazione non potesse acquistare grano estero se non in virtù di un permesso speciale dell'amministrazione dei cereali. Questa norma disciplinante il commercio delle sementi si è rivelata opportuna nella pratica. L'esperienza fatta ci ha determinati a stabilire in modo preciso negli articoli 12 e 13 del disegno di legge le disposizioni sul trattamento da usare ai cereali da semina esteri. Alcuni nostri coltivatori si lasciano indurre dalla modicità dei prezzi a seminare varietà non adatte. I bassi prezzi dei cereali esteri costi-

tuiscono uno stimolo all'importazione del grano da semina. Certi negozianti tentarono di sottrarsi all'obbligo di procurarsi il permesso necessario per quest'importazione. Se nella legge si lasciassero aperte siffatte possibilità, tutte le misure intese a migliorare la nostra cerealicoltura rimarrebbero inefficaci. Le somme spese per premi di smercio e di compensazione e l'urgente lavoro compiuto dai nostri istituti sperimentali e dai produttori di sementi nel campo della selezione del grano non sarebbero serviti a nulla. La tassa che sarà riscossa dalla amministrazione dei cereali per il rilascio di permessi d'importazione permetterà di adeguare le spese d'acquisto della semente importata al costo di produzione della merce indigena. Rimandiamo del resto anche alle spiegazioni contenute nelle pagg 13 e 14 del nostro messaggio del 18 maggio 1929 (ediz. francese).

L'assunzione dei cereali indigeni, il pagamento del premio di macinazione, il promovimento della coltura del grano e la disciplina del commercio delle sementi sono provvedimenti che non possono essere attuati uniformemente ogni anno secondo uno schema rigido. La situazione del mercato e la qualità del raccolto daranno occasione ad adattarle ragionevolmente ai bisogni dei tempi e delle circostanze. Il disegno di legge lascia a questo riguardo la libertà necessaria agli organi esecutivi.

V. L'industria molitoria.

A. MULINI COMMERCIALI

L'ordinamento degli obblighi dei mulini commerciali che vi proponiamo negli articoli 14—20 del disegno di legge è press'a poco, salvo poche aggiunte e modificazioni, quello già stabilito in via provvisoria nel decreto federale del 22 giugno 1929 e nell'ordinanza esecutiva del 28 giugno dello stesso anno.

L'art. 16 determina anzi tutto che cosa si debba intendere per mulino. Una siffatta definizione non esisteva ancora, e l'esperienza ne ha appunto dimostrato la necessità. L'art. 15, primo capoverso, definisce il *mulino commerciale*.

Il quarto capoverso dell'art. 15 prevede che i mulini commerciali abbiano a prestare, come facevano finora, *garanzia* sufficiente per lo adempimento degli obblighi loro imposti. L'ammontare della garanzia non può essere fissato nella legge, dovendo poter variare a seconda delle circostanze. Nella soluzione provvisoria senza monopolio si tenne conto in larga misura dei desiderî dei mugnai. Secondo l'ordinanza

esecutiva del 28 giugno 1929, l'ammontare della garanzia doveva corrispondere al valore approssimativo del grano macinato in media ogni settimana dal mulino. Nel frattempo questa garanzia si è rivelata insufficiente. In certi casi in cui i mulini non avevano acquistata la quantità obbligatoria di grano indigeno e si trovavano in critiche condizioni finanziarie, l'amministrazione non fu sufficientemente coperta. In seguito a queste esperienze intendiamo stabilire nell'ordinanza definitiva che la garanzia debba di regola importare il valore del contingente bimestrale di cereali indigeni assegnato al mulino. In ogni caso, anche in avvenire essa non dovrà essere inferiore a 1000 franchi per ogni singolo mulino. Certo, l'aumento della garanzia costituirà per i mugnai un maggior onere in confronto delle condizioni attuali, ma resta ancora sopportabile. Avremmo preferito di poter risparmiare loro questo maggiore aggravio, ma la tutela degli interessi della Confederazione lo esige. Del resto, questa nuova disposizione è anche nell'interesse dell'industria molitoria nel suo complesso. Con essa si vuol evitare d'imporre agli altri mugnai l'acquisto di cereali indigeni o di partite della scorta della Confederazione che alcuni di loro non avessero potuto assumersi.

L'art. 17 regola i casi eccezionali in cui un mulino commerciale può essere dispensato dall'obbligo di tener in deposito cereali. Tra le eccezioni vanno annoverate in primo luogo le piccole aziende a cui spetterebbero meno di 10 tonnellate di grano. L'assegnazione di un quantitativo così esiguo a un piccolo mulino cagionerebbe all'amministrazione un aumento delle spese di porto e frazionerebbe in misura non desiderabile il grano dato in deposito. Stimiamo opportuno dispensare queste piccole aziende dall'obbligo di accettare grano in deposito rinunciando anche ad esigere da esse un'indennità. Esse hanno già da lottare per la loro esistenza con difficoltà più gravi che non le grandi aziende. Si constatò inoltre la necessità di fare un trattamento speciale ai *mulini che macinano frumento duro*, per quanto concerne l'obbligo di prendere in deposito grano della Confederazione. Siccome la scorta di quest'ultima è costituita esclusivamente da frumento tenero, i mulini che macinano frumento duro non hanno la possibilità di prendere la quota che spetterebbe loro su detta scorta e di rinnovarla normalmente. Se questa è una ragione plausibile per dispensare questi mulini dall'obbligo di ricevere in deposito grano della Confederazione, va però considerato d'altra parte ch'essi godono press'a poco della medesima protezione contro la concorrenza del grano estero, che i mulini che lavorano grano tenero. Inoltre, una parte dei loro prodotti della macinazione viene mescolata alla farina panificabile. Prevediamo quindi che i mulini pel frumento duro debbano essere di-

spensati dall'obbligo di prendere in deposito grano della Confederazione, ma abbiano a pagare un equo compenso all'amministrazione dei cereali.

La misura dell'obbligo di rilevare grano indigeno sarà determinata per ciascun mulino commerciale secondo la quantità di farina da esso fornita l'anno precedente. Che cosa si debba intendere per *farina fornita* è spiegato nell'art. 18, numero 3. La definizione corrisponde alla pratica attuale e al modo di vedere della commissione federale dei cereali.

L'art. 19 contiene delle disposizioni circa l'eccezione all'obbligo di rilevare cereali indigeni, analoghe a quelle stabilite per l'obbligo di prendere in deposito cereali della Confederazione. Nella legge non si può però stabilire senz'altro se il trattamento speciale delle piccole aziende e dei mulini che macinano frumento duro debba essere concesso verso o senza pagamento di un compenso all'amministrazione dei cereali. Se è pacifico che l'accettazione in deposito di grano della Confederazione costituisce sempre e in tutti i casi un certo onere, altrettanto non si può dire a priori, per tutti i tempi, dell'obbligo di rilevare messe indigena. Non è improbabile che in certi tempi i mugnai abbiano interesse ad acquistare dalla Confederazione questo grano, sia per la qualità, sia per il prezzo, o per altre ragioni. In questi casi non sarebbe giusto esigere ancora un'indennità dalle piccole aziende e dai mulini da frumento duro, ai quali l'amministrazione non fornisce grano indigeno. Conviene però che la legge non contenga norme tassative sull'esonerazione dall'obbligo di acquistare i detti cereali, ma preveda soltanto la possibilità di una dispensa. Dev'essere lasciata all'amministrazione la cura di prendere le disposizioni esecutive opportune a seconda delle circostanze.

B. MULINI RURALI.

I mulini rurali devono, al pari dei mulini commerciali, essere sottoposti alla vigilanza della Confederazione, volendosi con ciò evitare particolarmente la riscossione abusiva di premi di macinazione. Nel quadro dell'ordinamento senza monopolio i mulini hanno in prima linea anche il compito di controllare se il premio sia pagato realmente solo per i cereali atti alla macinazione. È lasciato al mugnaio rurale la cura di decidere, sotto la sua responsabilità, se una data partita di grano sia ancora atta alla macinazione e possa quindi essere iscritta nella relativa tessera. Al mugnaio rurale spetta quindi un'importante funzione di controllo nell'ambito dell'intero ordinamento sul grano. Poichè il premio di macinazione è pagato solo per il frutto macinabile, potrà essere riconosciuta la qualità di mulino rurale soltanto a quelle aziende che dispongono degli impianti molitorii necessari alla

produzione di farina panificabile conforme agli usi del paese e con essi macinano regolarmente e professionalmente, verso pagamento di una mercede, i cereali indigeni usati dai produttori per i propri bisogni. I semplici *frantoi* non possono essere considerati come mulini rurali.

Gli obblighi dei mulini rurali sono determinati negli art. 14, 15 e 20 mantenendosi l'ordinamento vigente.

C. IL MANTENIMENTO DELL'INDUSTRIA MOLITORIA NAZIONALE.

Gli interessi stessi della nostra economia nazionale esigono che si protegga efficacemente l'industria molitoria. Quando questa non fosse in grado di vivere, tutte le altre misure previste dalla presente legge per assicurare il nostro approvvigionamento di pane non servirebbero a nulla. E' necessario proteggere l'industria suddetta anche perchè la legge sul grano impone ai nostri mulini dei doveri e degli oneri in una misura sconosciuta all'estero. Considerata la diversità dei compiti riservati nella nostra vita economica ai mulini commerciali ed ai mulini rurali occorre stabilire misure protettive diverse per le due categorie.

In Svizzera ci sono presentemente 1375 mulini che macinano i cereali considerati dal nostro disegno. Di essi, 25 sono mulini esclusivamente commerciali e 1070 mulini esclusivamente rurali; 280 imprese sono contemporaneamente mulini commerciali e rurali.

I *mulini commerciali* hanno anzi tutto bisogno di essere protetti contro la rovinosa concorrenza estera. Occorre che resti loro riservato, per quanto possibile, lo spaccio della farina nel paese. Le esperienze di quest'ultimo biennio dimostrano che la protezione dall'importazione della farina estera è una condizione essenziale per l'esistenza dei nostri mulini commerciali. Alcuni Stati limitrofi hanno cominciato a favorire l'esportazione dei prodotti della loro industria molitoria accordando loro elevati dazi di ritorno. Da questi paesi venivano delle offerte di farina panificabile e di semola di frumento duro a prezzi che, tradotti in franchi, risultavano inferiori ai prezzi stessi del frumento. Si potè avere la prova che in questi paesi esportatori la farina panificabile e la semola di frumento duro destinati al consumo interno venivano a costare molto di più che i prodotti esportati verso restituzione del dazio. Questa restituzione veniva dunque ad avere l'effetto di un premio d'esportazione.

Vi sono due modi di proteggere i mulini indigeni dall'inondazione del nostro mercato con farina panificabile e semole di frumento duro offerte a basso prezzo: l'imposizione di elevati sopraddazi o il conferi-

mento alla Confederazione del diritto esclusivo di importare farina. L'art. 23 bis della Costituzione prevede espressamente il monopolio di Stato dell'importazione della farina panificabile. Nel nostro messaggio del 18 maggio 1929 ci dichiaravamo più propensi all'introduzione di un adeguato sopraddazio, considerando il monopolio come rimedio estremo a cui ricorrere nel caso in cui il sopraddazio non desse i risultati attesi. In seguito alle istanze dei rappresentanti dei mugnai, le Camere federali diedero la preferenza al monopolio federale dell'importazione della farina. I successivi avvenimenti hanno dato ragione alla forte maggioranza dichiaratasi in seno alla Camera per il monopolio. Il nostro disegno prevede quindi, nell'art. 22, il diritto esclusivo, per la Confederazione, di importare farina. Mentre finora non occorre, in massima un permesso d'importazione per la farina panificabile, l'amministrazione si teneva, per la semola di frumento duro, a una soluzione media ch'era andata sistemandosi sotto l'impero del monopolio. Si autorizzavano, caso per caso, i fabbricanti svizzeri di paste alimentari che ne avessero fatto richiesta, ad importare una parte (di regola $\frac{1}{2}$) del loro fabbisogno complessivo di semola di frumento duro. Per questa importazione rinunziavamo a riscuotere un sopraddazio. Questa importazione limitata di materia prima a buon mercato influiva favorevolmente sui prezzi della semola e delle paste alimentari in Svizzera. Essa fu però applicata in modo da non minacciare l'esistenza dei mulini indigeni che macinano frumento duro. Noi vorremmo mantenere anche in avvenire questo sistema senza però stabilire nella legge che i fabbricanti di pasta abbiano a poter ottenere in ogni caso, qualunque siano le condizioni, il permesso d'importare, senza pagamento d'un sopraddazio, un quantitativo di semola pari ad un quinto del loro fabbisogno complessivo. Nell'applicare la legge sui cereali l'amministrazione si adatterà ogni volta alle esigenze del momento. Finora i produttori di pasta della Svizzera sono stati ben lungi dall'utilizzare tutto il contingente d'importazione esente da sopraddazio. I mulini indigeni macinanti frumento duro hanno potuto fornire merce di buona qualità a prezzi modesti, così da coprire più di quattro quinti del fabbisogno complessivo di farina delle fabbriche di pasta.

Gli avversari del monopolio federale d'importazione della farina temevano a suo tempo che un siffatto sistema favorirebbe il costituirsi di un consorzio di mugnai che venderebbero i loro prodotti a prezzi esagerati. L'esperienza ha dimostrato l'infondatezza di simili timori. Accogliendo nella legge le disposizioni da noi proposte sarà facile proteggere anche in avvenire dai prezzi eccessivi i consumatori di farina e di pane.

L'articolo costituzionale autorizza la Confederazione a concedere, se necessario, ai mugnai delle riduzioni sulle spese di trasporto nello interno del paese. Nelle discussioni preliminari per il nuovo ordinamento provvisorio, i mugnai mostravano un grande interesse per questo conguaglio delle spese. Si temeva che senza di esso i mulini migrebbero dall'interno verso il confine, e che tutta l'industria molitoria si concentrerebbe in poche grandi aziende. Le trattative tra le amministrazioni interessate della Confederazione e le Strade ferrate federali da una parte e i mugnai dall'altra parte furono allora molto laboriose. Si riuscì infine ad ottenere che i mugnai consentissero ad una tariffa speciale, da applicare durante il triennio dell'ordinamento provvisorio, per il trasporto del frumento estero dal confine alle stazioni svizzere che servono i mulini destinatari. La Cassa federale deve pagare ogni anno alle Strade ferrate federali un'indennità di fr. 1,500,000 per la applicazione di questa tariffa.

A giudicare dalle esperienze di questi due ultimi anni, si deve concludere che da parte dei mugnai siasi data importanza eccessiva al conguaglio delle spese di trasporto. Una tenue disparità di queste spese non può avere un'influenza decisiva sulla capacità di un mulino a sostenere la concorrenza. Quello che più conta è la possibilità di acquistare la materia prima a buone condizioni. Noi ammettiamo che una tariffa per il grano com'era quella applicata dalle Strade ferrate federali sino alla fine del regime monopoliare avrebbe messo i mulini dell'interno in una condizione di netto svantaggio di fronte a quelli delle località vicine al confine. Ma già la concorrenza degli automobili costrinse le Strade ferrate federali a ridurre le loro tariffe. Non vogliamo per ora pronunziarci definitivamente sulla questione se fosse proprio stata necessaria una nuova riduzione che costò alla Confederazione un milione e mezzo di franchi l'anno. L'esperienza di un biennio non è sufficiente per dare un giudizio. Il conguaglio delle spese di trasporto favorisce la stipulazione di convenzioni sui prezzi. Ci si può quindi chiedere s'essa si risolva proprio in un vantaggio per la collettività. Si capisce d'altra parte, mettendosi dal punto di vista dei mugnai, come la direzione della loro federazione sia venuta chiedendo in questi ultimi tempi un conguaglio assoluto delle spese di trasporto per tutte le stazioni svizzere che servono mulini, in vece del conguaglio parziale ora vigente. Questa richiesta va troppo in là. Essa capovolgerebbe la situazione : i mulini non avrebbero più un modesto aumento del prezzo di trasporto via via che cresce la loro distanza dal confine, ma i prezzi sarebbero eguali per tutte le aziende, così che a quelle trovantisi vicino al confine verrebbe ad essere imposto un aggravio ingiustificato in confronto della situazione odierna.

Per mantenere la possibilità di adattarsi via via alle esigenze del momento, abbiamo pensato di accogliere nell'art. 23 la disposizione di massima presentemente in vigore sul conguaglio dei prezzi di trasporto senza però imporre in modo definitivo questo sistema. Per ora saranno mantenute le condizioni attuali. La legge però non deve contenere disposizioni che escludano per sempre qualsiasi mutamento.

La migliore protezione per i *mulini rurali* consiste nell'assicurare loro lavoro a sufficienza. A questo riguardo il premio di macinazione non ha deluso le aspettative. Se anche la legge sull'approvvigionamento del paese con cereali obbliga i produttori che vogliono fornire grano alla Confederazione al prezzo di favore, ad adoperare il loro raccolto anzitutto per i propri bisogni, sarà assicurato il lavoro ai mulini rurali. Il mantenimento di mulini rurali prosperi, distribuiti su tutto il nostro territorio cerealicolo è nell'interesse generale del paese. I mulini rurali forniti di buoni impianti e che lavorano in modo soddisfacente agevolano ai produttori di grano il consumo del loro raccolto nella propria azienda e possono così dare un impulso efficace alla cerealicoltura. Ma perchè il premio di macinazione e il consumo del grano da parte del produttore stesso assicurino lavoro sufficiente ai mulini rurali svizzeri, occorre che la macinazione del grano coltivato per il proprio uso resti riservata ai mulini convenientemente attrezzati per la produzione di farina panificabile, e messi in funzione regolarmente e professionalmente. La legge sui cereali tenta di raggiungere questo scopo subordinando il pagamento del premio di macinazione alla condizione che il grano sia macinato in un mulino rurale esercitato professionalmente. La macinazione eseguita in un frantoio o con un piccolo mulino di proprietà del contadino non dà diritto al premio.

Conformemente alla pratica vigente, il disegno di legge prevede che l'amministrazione abbia ad acquistare solo la spelta vestita a un prezzo di favore; la spelta brillata è esclusa dall'acquisto. Questo sistema non è destinato solo a preservare l'amministrazione da inganni nella fornitura della spelta, ma contribuisce anche a migliorare il grado d'occupazione dei mulini rurali nelle regioni dove si coltiva questo grano, perchè l'amministrazione dei cereali farà loro brillare verso corresponsione di una mercede la spelta da essa acquistata.

Una novità introdotta dall'ordinamento provvisorio dei cereali senza monopolio era la concessione di sussidi federali alle opere per il miglioramento dei mulini nelle regioni di montagna. Nel breve tempo d'applicazione di questa disposizione i detti sussidi si sono rivelati veramente provvidenziali per le regioni in causa. Essi costituiscono colà un ottimo mezzo per promuovere le cerealicoltura. Il miglioramento degli impianti molitorii è spesso, nelle regioni di montagna, una con-

dizione indispensabile perchè il cerealicoltore adoperi anzitutto il suo raccolto per il proprio fabbisogno di pane. La produzione per il proprio uso permette alle famiglie dei montanari di procurarsi a buon mercato pane saporito senza sborsare denaro. Per il periodo di applicazione dell'ordinamento provvisorio l'amministrazione dei cereali disponeva di crediti che le permettevano di erogare ogni anno la somma complessiva di fr. 50,000 in sussidi ai mulini dei paesi di montagna a cui occorrevano opere di miglioramento. Con questi crediti furono assegnati sino alla fine del 1931 i seguenti sussidi :

a	2	mulini	del	Cantone	di	Berna	fr.	10,450	complessivamente
»	2	»	»	»	di	Friburgo	»	7,650	»
»	12	»	»	»	dei	Grigioni	»	20,655	»
»	36	»	»	»	del	Ticino	»	46,580	»
»	16	»	»	»	del	Vallese	»	33,020	»
»	1	mulino	»	»	di	Neuchâtel	»	375	»
								<hr/>	
in tutto a 69 mulini di 6 Cantoni							fr.	118,730	
								<hr/>	

L'amministrazione dei cereali ha ancora da sbrigare numerose altre domande di sussidi per miglioramenti agl'impianti di mulini. Alcuni progetti importanti di nuove costruzioni e di ricostruzioni furono provvisoriamente messi da parte. Abbiamo ritenuto opportuno usare i mezzi disponibili anzitutto per le molte piccole aziende che senza pronto soccorso sarebbero state costrette a sospendere l'esercizio o avrebbero corso il rischio di andare completamente in rovina. Viste le ottime esperienze fatte in due anni assumiamo, nell'art. 24 della legge, la disposizione già vigente, come base per l'assegnazione, anche in avvenire, di contributi federali alle spese per i lavori di miglioramento da eseguirsi ai mulini delle regioni di montagna. Il sussidio federale è concesso alla condizione che la miglioria sia veramente atta a favorire la coltura del grano nella regione. Inoltre, ricevendo il sussidio, il proprietario del mulino s'impegna a mantenere a sue spese in buono stato l'impianto così migliorato. L'amministrazione vigila pure a che i mulini in cui si sono eseguite opere di miglioramento con i sussidi della Confederazione non chiedano molende troppo elevate.

Le misure di cui abbiamo testè parlato dovrebbero tutte insieme bastare ad assicurare l'esistenza e il rendimento dei mulini rurali con vantaggio della nostra cerealicoltura e dell'intera economia nazionale.

VI. Tutela degli interessi dei consumatori di farina e di pane.

L'articolo costituzionale impone alla Confederazione l'obbligo di salvaguardare gl'interessi dei consumatori di farina e di pane; esso le assegna inoltre il compito di vigilare sul traffico dei cereali e delle farine panificabili, nonché del pane, e di seguire il movimento dei prezzi. La protezione dell'industria molitoria indigena è intimamente connessa con la tutela degli interessi dei consumatori di farina e di pane. Potrà essere concessa ai mulini una protezione sufficiente solo fin tanto che i loro prezzi di vendita della farina panificabile indigena non eccedano le spese di fabbricazione normali.

Abbiamo anzitutto ripreso nella legge, agli articoli 25 e 26, le disposizioni attuali sulla protezione dei consumatori che a loro volta corrispondono, press'a poco, alle misure già vigenti sotto il regime monopolistico. Ora, negli ultimi tempi si è constatato che queste disposizioni non sono sempre sufficienti a proteggere in tutte le circostanze, i consumatori di pane e di farina. Dalle osservazioni della commissione per lo studio dei prezzi del Dipartimento dell'economia pubblica, risulta che influiscono molto sul prezzo del pane le convenzioni stipulate tra i venditori. Fu nuovamente assodato, come già sotto l'impero del monopolio, che alcune associazioni di fornai determinavano in modo non giusto i prezzi del pane e, quando tornava loro comodo, non li uniformavano ai ribassi sopravvenuti nella farina panificabile. In generale la tendenza a tenere ingiustificatamente alti i prezzi del pane sembra si manifesti particolarmente là dove manca la concorrenza. In molti casi è difficile esercitare una vigilanza perchè i consumatori poco si curano della formazione dei prezzi stessi. Qua e là, restituzioni e ribassi larvati sulle forniture di farina tolgono efficacia al controllo.

Errerebbe chi imputasse queste difficoltà all'abolizione del monopolio. Come abbiamo già detto, il compito dell'amministrazione non era, a questo riguardo, più facile sotto il regime monopolistico. Neppure allora esistevano disposizioni legali che permettessero alla Confederazione d'influire sui prezzi in misura maggiore che non possa fare oggi. Si doveva pure sempre rimettersi alla buona volontà e al buon senso dei mugnai e dei fornai; mancando questi requisiti, anche le trattative condotte con la maggiore tenacia rimanevano senza frutto. In generale si può constatare con soddisfazione che finora i direttori responsabili delle panetterie cooperative e la direzione centrale della federazione dei fornai e pasticciieri svizzeri hanno sempre dato prova di buona volontà nel cercare di fissare per il pane dei prezzi equa-

mente proporzionati al prezzo della farina ed alle spese di fabbricazione. Occorre però osservare che la federazione dei fornai e pasticceri svizzeri non ha un'influenza diretta sulla determinazione dei prezzi da parte dei singoli panifici e delle associazioni affiliate. Per questo si poterono qualche volta avere in certe regioni dei prezzi ingiustificati. Questi fatti richiedono che si abbia a rinforzare la protezione accordata ai consumatori. Si potrebbe essere tentati a introdurre nella legge una disposizione che autorizzi i Cantoni e la Confederazione a fissare, dopo aver sentito il parere dei fornai e dell'amministrazione dei cereali, dei prezzi massimi per la vendita del pane. Ma le esperienze fatte durante la guerra mostrano che questo sarebbe un provvedimento inadeguato. Troppo spesso nel fissare i prezzi massimi si presero come base le spese di fabbricazione di aziende che non lavorano razionalmente, consentendo, così, affari brillanti alle aziende bene attrezzate e bene amministrate. Molto raramente i prezzi di vendita furono inferiori ai massimi, i quali furono così i soli prezzi applicati. Per tutte queste ragioni rinunziamo a introdurre nella legge una disposizione che preveda la fissazione di prezzi massimi. Invece, per facilitare il controllo, l'art. 26 impone ai mulini commerciali e ai fornai l'obbligo di notificare prontamente all'amministrazione dei cereali i mutamenti di prezzo della farina e del pane.

L'art. 26 prevede inoltre che quando in tutta la Svizzera o in alcune regioni o località i prezzi della farina o del pane eccedano l'importo giustificato dalle spese di fabbricazione, la Confederazione possa prendere delle misure atte a rimediare prontamente ed efficacemente a questi abusi e a procurare a prezzi ragionevoli la quantità di farina o di pane occorrente ai bisogni.

Queste misure sono da noi tanto più necessarie in quanto la vigilanza sui prezzi del pane presenta particolari difficoltà in Svizzera dove sono in uso molteplici procedimenti di fabbricazione e diversi tipi di pane. Ora, questi due fattori influiscono sul prezzo di fabbricazione. Il profano non è in grado di constatare se le modificazioni di prezzo della farina si riflettano ogni volta in misura normale sui prezzi del pane, perchè questa ripercussione dipende più o meno dal rendimento della panificazione. A Basilea, p. es., si fabbrica pane di pasta molle in pagnotte di 1-2 kg, così che da 100 kg di farina si possono ottenere facilmente 140-142 kg di pane, mentre altrove il rendimento scende fino al 130% del peso della farina, a causa della maggiore consistenza della pasta, della forma dei pani (allungati) e della loro dimensione e peso minore. In base alle esperienze di molti anni e alle osservazioni fatte durante il razionamento del pane, si può calcolare che in Svizzera il rendimento della panificazione sia in media

di 135 kg di pane per 100 kg di farina. A pari spese di panificazione, i mutamenti del prezzo della farina dovrebbero quindi ripercuotersi come segue sul prezzo del pane :

una variazione di 1 c.	} sul prezzo della farina importa una variazione di	}	c. 0,74 per ogni kg. di pane
» » » 2 »			» 1,48 » » »
» » » 3 »			» 2,22 » » »
» » » 4 »			» 2,96 » » »
» » » 5 »			» 3,7 » » »

I ribassi e i rimborsi concessi usualmente dai mugnai ai fornai sono finora rimasti, di regola, senza effetto sul prezzo del pane. In avvenire l'amministrazione dovrebbe tenerne conto nei calcoli relativi alla fissazione dei prezzi,

* * *

Dal 1916 la Confederazione accorda dei sussidi per le maggiori spese di trasporto della farina nelle regioni di montagna. Questi sussidi permettono un congruaggio dei prezzi della farina e del pane a favore della popolazione delle montagne. In molte regioni essi contribuiscono a diminuire in misura sensibile le spese per il vitto, specialmente nelle famiglie con prole numerosa. I sussidi alle spese di trasporto della farina servono anch'essi, sia pure in tenue misura, a impedire un maggiore spopolamento delle valli di montagna. Nell'ultimo biennio essi furono pagati sotto forma di una quota personale annua, agli abitanti stabili delle regioni di montagna. Con l'art. 27 vi proponiamo di mantenere questo sistema che ha fatto buona prova.

* * *

Uniamo al presente messaggio delle tabelle e dei grafici che ragguagliano intorno all'andamento dei prezzi del grano, della farina e del pane in Svizzera e dei prezzi del pane e del frumento indigeno presentemente vigenti negli Stati limitrofi, come pure circa i dazi d'importazione sul frumento (cfr. allegati 1—6).

VII. Vigilanza sul traffico dei cereali.

La vigilanza sul traffico dei cereali ha lo scopo d'impedire :

- che i vantaggi accordati per i cereali indigeni (premio di macinazione e prezzo di favore) siano chiesti per grano estero ;
- che si verificchino altri abusi nell'assegnazione del premio di macinazione e del prezzo di favore ;

- c) che venga pregiudicata la protezione che s'intende accordare ai mulini con il monopolio dell'importazione della farina panificabile e con la riscossione del sopraddazio di compensazione ;
- d) che s'importino o si usino cereali esteri da semina non adatti.

Era dapprima prevista, nell'ordinamento senza monopolio, la prescrizione di un permesso speciale per chi volesse commerciare in grano o tenere professionalmente in deposito questa derrata. Si finì col rinunciare al permesso, sostituendovi una semplice notificazione.

Le esperienze di questi ultimi due anni ci hanno convinti che questo sistema risponde allo scopo. Abbiamo quindi riprodotto negli articoli 28 a 31 del disegno di legge le disposizioni fondamentali vigenti. Riteniamo però opportuno inserire nell'art. 29 un secondo capoverso il quale permetta di annullare per due anni al massimo l'impegno di garanzia di una ditta che nonostante ripetuti avvertimenti o condanne non adempia i suoi obblighi.

Nell'art. 28 si è potuto dare del « commercio di cereali » una definizione un po' più ristretta che non si era fatto finora. Quando si trattò di preparare l'ordinamento provvisorio, non si disponeva ancora di mezzi convenienti che permettessero ai numerosi caseifici e stabilimenti d'ingrasso dei maiali d'importare grano panificabile estero da usare come foraggio nelle loro aziende, senza essere costretti ad assoggettarsi al medesimo controllo che i negozianti di cereali. Anche questi stabilimenti dovevano rilasciare impegni di garanzia al pari dei negozianti di cereali, dei mulini, dei magazzini di deposito ecc. Da un elenco allestito dalla Direzione generale delle dogane si rileva che alla fine del 1931 gli impegni di garanzia depositati presso di essa si ripartivano tra le seguenti aziende :

369	mulini,
181	negozianti di cereali e negozi di foraggi,
27	magazzini di deposito, compresi quelli delle S.F.F.
374	caseifici, stabilimenti d'ingrasso dei maiali ed altri consumatori,
80	consorzi e società di agricoltura.

Totale 1031 firmatari d'impegni di garanzia.

Di tutti questi firmatari, i casari e gli allevatori di maiali, la maggior parte dei negozi di foraggi, i consorzi e le società d'agricoltura non trafficano grano atto alla macinazione, bensì esclusivamente frumento e segale da foraggio.

L'amministrazione delle dogane ha nel frattempo escogitato un procedimento semplice, sicuro, innocuo e poco costoso per denaturare i cereali col colore. Il frumento e la segale così denaturati non hanno più bisogno, quando l'operazione sia bene eseguita, di essere assoggettati a una vigilanza speciale da parte della Confederazione. Essendo facilmente riconoscibili, è assolutamente escluso che possano servire per farsi pagare illecitamente il prezzo di favore o il premio di macinazione concessi per i cereali indigeni. L'ottima prova fatta con la denaturazione è una ragione per applicarla a tutto il frumento e segale destinati ad essere usati come foraggio. Il procedimento è poco costoso. Il grano così denaturato non perde punto la sua conservabilità. Numerose esperienze hanno dimostrato che la denaturazione non produce effetti nocivi nè agli animali da cortile nè ai suini nè al bestiame bovino. La denaturazione generale del frumento e della segale agevola il disbrigo degli affari a coloro che partecipano a questo traffico, liberandoli dalla vigilanza e dall'obbligo della notificazione. L'uso generale della denaturazione con il colore semplifica di molto all'amministrazione l'esecuzione del controllo sui cereali in quanto che il numero degli emittenti d'impegni di garanzia viene ad essere ridotto di parecchie centinaia. Questo sistema non danneggia neppure i mulini che macinano segale estera per produrre farina panificabile. Essi continuano ad essere soggetti alla vigilanza della Confederazione ed a rilasciare impegni di garanzia. Possono quindi importare segale estera destinata alla macinazione senza farla denaturare.

Si era dapprima provato a dispensare dal controllo federale certe varietà di frumento a chicchi bianchi. Si credeva persino di poterle adoperare per denaturare il frumento da foraggio non soggetto al controllo. Le esperienze non hanno però corrisposto all'aspettativa. Da una parte si è constatato che si coltiva frumento bianco anche in Svizzera. Ne è, per es., stato fornito all'amministrazione dei cereali dal comune di Besazio, nel distretto di Mendrisio. D'altra parte, non debbesi dimenticare che alcuni mulini commerciali macinano regolarmente frumento bianco, sia mescolato ad altro grano panificabile, sia per produrre certe farine speciali povere di glutine adoperate dalle fabbriche di biscotti. Per queste ragioni la legge sul grano deve, per ciò che concerne la vigilanza, trattare i frumenti a chicchi bianchi alla stessa stregua delle altre varietà di frumento.

Nei primi tempi dell'ordinamento provvisorio l'amministrazione permise che si mettessero in commercio come grano da foraggio non soggetto al controllo anche certe varietà uniformizzate di frumento estero di gradazione inferiore, come per es. il Manitoba VI. Avvenne che in alcuni casi il Manitoba importato come sostanza da foraggio

fosse poi macinato per la panificazione. Negli Stati esportatori la riduzione a tipo uniforme e la certificazione non sono sempre compiute nello stesso modo. Secondo l'esito generale di una raccolta i diversi gradi di una medesima varietà di grano sono più o meno buoni. Per questa ragione il Manitoba VI può, in un dato anno, riuscire in generale così scadente da non essere atto alla macinazione, tanto che si potrebbe senz'altro dispensarlo dal controllo generale. Un altro anno, invece, esso riesce molto migliore, così da poter essere usato dai mulini, insieme con altri cereali, per la produzione di farina panificabile. Il sistema da noi previsto per l'avvenire dà anche per questi casi una regola chiara e sicura: il frumento, la segale, la spelta e la mistura di questi cereali sono sottoposti alla vigilanza federale; la merce che alla importazione viene denaturata con la colorazione al confine, sotto il controllo degli organi doganali, resta liberata da qualsiasi altra vigilanza da parte della Confederazione.

In questi ultimi anni l'uso di prodotti chimici, nella macinazione del grano ha fatto in tutti i paesi dei progressi imprevisi, che hanno permesso di trasformare in farina panificabile che nulla lascia a desiderare, anche certi cereali scadenti che prima non sarebbero stati ritenuti utilizzabili se non come sostanze da foraggio. Si è inoltre cominciato a trattare con i raggi ultravioletti il grano muffato per poterlo rendere di nuovo atto alla macinazione e alla produzione di farina panificabile. Non è improbabile che la tecnica faccia in questo campo nuovi progressi, e di ciò occorre tener conto nello stabilire le disposizioni legali sul controllo dei cereali. L'amministrazione dev'essere messa in grado di estendere prontamente la vigilanza a nuove varietà e qualità che potessero prestarsi agli abusi e danneggiamenti del fisco menzionati a pag. 108.

Il Consiglio federale dovrà stabilire in un'ordinanza esecutiva i particolari della vigilanza da esercitare sul traffico granario. Non si ha intenzione di portare notevoli cambiamenti al sistema attuale.

L'amministrazione delle dogane, che per mezzo de' suoi organi al confine deve compiere lo sdoganamento e verificare la dichiarazione, ha pure il compito di vigilare sul commercio granario, nell'interno. A questa vigilanza parteciperà pure l'amministrazione dei cereali che deve cooperare direttamente all'assegnazione del premio di macinazione, al ritiro del grano indigeno e al traffico delle sementi.

VIII. Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne la parte finanziaria dell'ordinamento definitivo, vi proponiamo di mantenere il sistema attuale. La cassa federale si assume tutte le spese, cioè: magazzino, soprapprezzo per il grano

indigeno, premi di macinazione, spese per il miglioramento della cerealicoltura e la vendita delle sementi a prezzi modici, sussidi alle opere di miglioramento ai mulini delle regioni montane, sussidi alle spese di trasporto della farina nei paesi di montagna, indennità alle Strade ferrate federali per il mantenimento dell'attuale tariffa speciale per il trasporto di frumento estero, spese d'amministrazione.

Fondandoci sulle esperienze fatte, calcoliamo che la produzione di cereali indigeni che dà diritto al premio di macinazione o al soprapprezzo ammonterà a 13,000—15,000 vagoni l'anno. In condizioni normali, cioè supponendo che sia pagato un soprapprezzo di fr. 8,50 e un premio di macinazione variabile da fr. 7,50 a 14 la spesa annua per il grano indigeno si aggirerà tra gli 11 e i 13 milioni, il che dà una media di 12 milioni di franchi. A ciò bisogna aggiungere le spese d'acquisto, i trasporti, gl'interessi ecc. come pure le spese d'amministrazione. Le spese pel deposito (interessi su 8000 vagoni di grano estero, magazzino e rinnovazione di metà di questa scorta e deposito temporaneo di cereali indigeni) sono da noi valutate a circa franchi 250,000 l'anno. Per il conguaglio delle spese di trasporto del grano estero vanno pagati ogni anno alle S.F.F. fr. 1,500,000.

Prendendo come base queste poste principali e le altre spese regolari, un calcolo sommario di quello che verrà a costare, in condizioni normali, l'esecuzione della legge sul grano, si dà il prospetto seguente:

spese per i cereali indigeni, soprapprezzo e premio di macinazione)	Fr. 12,000,000
spese per l'acquisto dei cereali indigeni e il pagamento del premio di macinazione	» 1,800,000
spese per la conservazione nei depositi	» 1,400,000
conguaglio dei prezzi di trasporto del frumento	» 1,500,000
sussidi alle spese di trasporto della farina nelle regioni di montagna	» 440,000
sussidi alle spese per le opere di miglioramento ai mulini nelle regioni di montagna	» 50,000
miglioramento e ribasso del prezzo delle sementi	» 250,000
spese d'amministrazione	» 400,000

Totale delle spese richieste dai provvedimenti per assicurare l'approvvigionamento dei cereali in Svizzera

Fr. 17,800,000.

Quando i prezzi del mercato mondiale sono anormalmente bassi come ora, il soprapprezzo è maggiore e supera notevolmente l'importo di fr. 8.50 indicato come norma nella legge. Il prezzo minimo garantito di fr. 38 che si è pagato per il frumento del 1931 equivale per l'amministrazione dei cereali a un soprapprezzo di fr. 22.50, risultante dalla differenza tra il prezzo di fr. 38 pagato al produttore e il prezzo di vendita al mugnaio, che è di soli fr. 17, alla quale vanno poi aggiunti fr. 1.50 = prezzo medio di trasporto del grano indigeno dal luogo in cui è stato ritirato alla stazione destinataria che serve il mulino.

Il prezzo minimo di fr. 38 garantito dall'attuale ordinamento provvisorio fa sì che in realtà il soprapprezzo di cui fruisce, oggi il produttore non è già quello medio di franchi 8.50, ma ammonta a franchi 22,50.

L'art. 23 *bis* della Costituzione prevede che alle spese richieste dalle misure per assicurare l'approvvigionamento del paese si debba sopperire in parte con il gettito dell'aumentata tassa di statistica riscossa sul traffico delle merci con l'estero. Questo gettito era in origine valutato a fr. 12.000.000 l'anno in cifra tonda. Nei primi due anni esso è però stato alquanto inferiore alla somma prevista. Nell'intento di alleggerire gli oneri dell'industria si rinunziò per diverse merci all'aumento della tassa di statistica, diminuendo di 3 milioni il gettito di quest'ultima. Su di essa influì poi sfavorevolmente la crisi economica generale. La somma fornita dalla tassa suddetta all'approvvigionamento del grano fu di circa 9 milioni di franchi in ciascuno degli anni contabili 1929-30 e 1930-31. È probabile che facendo la media di un certo numero d'anni si otterrà un provento annuo di circa franchi 10.000.000.

Se con l'ordinamento senza monopolio la Confederazione si assume un grave onere, essa lo fa da una parte, per poter procurare notevoli vantaggi al produttore, il quale è sicuro, così, di poter vendere la sua merce a un prezzo di favore che supera notevolmente il prezzo che si ricava in qualsiasi altro paese. L'ordinamento suddetto accorda inoltre al contadino un elevato premio di macinazione per i cereali di propria produzione che esso consuma nella sua azienda. Il contadino svizzero è l'unico fra tutti i produttori di grano del mondo che goda di questo trattamento privilegiato; nessun altro paese paga sussidi per il grano consumato dal produttore stesso.

D'altra parte l'ordinamento proposto procura al popolo svizzero, a prezzi vantaggiosissimi, un pane di ottima qualità.

L'ordinamento sul grano dà così al contadino la preziosa ed efficace protezione occorrente ad assicurare per l'avvenire la cerealicol-

tura nel nostro paese. Esso mantiene in efficienza i mezzi necessari ai nostri bisogni e garantisce al consumatore il pane a condizioni favorevoli.

Se questo ordinamento è vantaggioso per il contadino, ne trae contemporaneamente profitto tutto il popolo svizzero, particolarmente i forti consumatori di pane, cioè le persone d'entrate modeste e soprattutto le famiglie con prole numerosa. Appariva indispensabile liberare, col nuovo ordinamento dell'approvvigionamento del grano, il consumatore di pane dal grave onere derivante dalle sovvenzioni alla cerealicoltura nazionale.

IX. L'organizzazione.

Le disposizioni sull'organizzazione non fanno che conferire carattere definitivo alla situazione attuale. L'art. 42 incarica il Consiglio federale di eseguire la legge. Il disbrigo degli affari risultanti dalla legislazione incombe all'amministrazione dei cereali e a quella delle dogane che potranno farsi coadiuvare al bisogno da altri riparti della amministrazione federale. Pensiamo in prima linea alla divisione dell'agricoltura e agl'istituti d'esperimenti agricoli. È lasciata al Consiglio federale la cura di stabilire l'organizzazione dell'amministrazione dei cereali, non essendo opportuno fissare dei particolari già nella legge. Deve restare sempre la possibilità di adattare prontamente la organizzazione ai mutati bisogni. La legge deve dunque limitarsi a dare le grandi linee dell'organizzazione, a fissare le norme generali, lasciando del resto al Consiglio federale una certa libertà nell'esecuzione.

Il 22 marzo 1929 il Consiglio federale risolse di unire l'amministrazione dei cereali al Dipartimento delle finanze e delle dogane. L'ordinamento provvisorio sul grano la lasciò presso questo Dipartimento. Data la collaborazione tra l'amministrazione dei cereali e quella delle dogane, che si è avuta specialmente nel periodo di transizione dal monopolio al nuovo regime, questo cambiamento ha facilitato sensibilmente il disbrigo degli affari. Secondo noi, sarebbe bene mantenere per ora il sistema attuale senza però consacrarlo definitivamente nella legge.

La soppressione del monopolio del grano permise di ridurre da 53 a 30 impiegati e funzionari il personale dell'amministrazione dei cereali. Le difficoltà sorte all'acquisto dei cereali indigeni raccolti nel 1930, di qualità piuttosto scadente, le nuove disposizioni sulla produzione per il proprio uso e la preparazione della legge cagionarono nell'ultimo anno d'esercizio un aumento sensibile di lavoro all'ammi-

nistrazione dei cereali, che fu costretta ad assumere un nuovo funzionario. Dopo tutte le esperienze fatte si può ritenere che per l'applicazione della legislazione definitiva sui cereali potranno bastare normalmente all'amministrazione suddetta, 30 tra funzionari ed impiegati stabili.

Per l'acquisto del frutto indigeno, il pagamento del premio di macinazione, la fornitura del grano da semina e il versamento dei sussidi per il trasporto della farina nelle regioni di montagna, l'amministrazione dei cereali continuerà ad aver bisogno del concorso degli uffici locali del grano (art. 43). La direzione di questi uffici sarà affidata, secondo le condizioni locali, a un organo dell'autorità comunale o d'un'associazione agricola. In molti luoghi la cooperazione tecnica dei consorzi agricoli ha dato risultati soddisfacenti, mentre in qualche caso ha deluso le aspettative. Sarà bene che in questa materia la legge stabilisca delle norme generali, in modo che il Consiglio federale sia libero di valersi della collaborazione dei Cantoni oppure di ricorrere, quando lo stimi più opportuno, alle organizzazioni agricole.

L'art. 44 prescrive che l'amministrazione dei cereali abbia a tenere, nell'ambito dell'amministrazione federale, una *contabilità separata* delle sue entrate ed uscite. Il decreto federale del 22 giugno 1929 aveva fissato l'anno contabile dal 1° luglio al 30 giugno, sistema che si è rivelato eccellente, essendo conforme alle circostanze naturali. Esso permette, infatti, di comprendere nel medesimo esercizio tutto un raccolto indigeno, tanto per ciò che concerne l'acquisto dei cereali, quanto per l'assegnazione del premio di macinazione. Per questo vi proponiamo di mantenere questo sistema.

Con l'ordinamento provvisorio fu creata il 1° luglio una commissione federale dei cereali. Essa fu incaricata di decidere in ultima istanza, dei ricorsi interposti dai mulini commerciali contro decisioni dell'amministrazione dei cereali relative al deposito, alla rinnovazione e all'assunzione del grano. Le si affidò poi anche la decisione delle contestazioni che sorgessero tra l'amministrazione dei cereali e i produttori circa l'acquisto del grano indigeno e il pagamento del premio di macinazione. Durante i due anni della sua esistenza la commissione ha corrisposto alle aspettative. Essa ha assicurato agli interessati la tutela piena ed intera dei loro diritti, tutela tanto più certa ed efficace in quanto si fonda sul giudizio di specialisti. Dal 1° di luglio 1925 ha avuto da occuparsi di 36 ricorsi, di cui

2 concernevano la quantità di grano federale da accettarsi in deposito,

17, la quantità di cereali indigeni da rilevarsi dai mulini,

- 1, l'assegnazione forzata di una quota mensile ad un mulino commerciale,
- 1, il conteggio inesatto d'una partita di cereali indigeni,
- 1, il calcolo di spese di magazzinaggio,
- 1, il conto finale dopo la liquidazione del grano tenuto in deposito in un mulino,
- 3, il rifiuto dell'amministrazione di accettare cereali indigeni,
- 2, il prezzo fissato dai periti dell'amministrazione pei cereali indigeni,
- 2, il rifiuto d'una tessera di macinazione,
- 4, l'obbligo di usare per sè cereali di propria produzione,
- 1, il rifiuto di riconoscere a un frantoio la qualità di mulino rurale,
- 1, l'organizzazione di un ufficio locale del grano.

La commissione dei cereali è, presentemente, composta di cinque membri e di due supplenti. Essa è presieduta da un membro del Tribunale federale. I mulini commerciali, i mulini rurali e l'agricoltura vi sono rappresentati. Le tre lingue nazionali lo sono pure in una giusta proporzione. Si è inoltre provveduto a che gl'interessi delle regioni di montagna e del commercio granario possano essere difesi in seno alla commissione, da specialisti. Stimando necessario di sanzionare legalmente il mantenimento di questa commissione, abbiamo riprodotto nell'art. 45 del disegno di legge la disposizione corrispondente del decreto federale del 22 giugno 1929. Abbiamo esteso un poco la sue competenze incaricandola di conoscere dei ricorsi interposti contro le decisioni dell'amministrazione dei cereali concernenti la fissazione dell'importo della garanzia da fornire dai mulini commerciali.

I ricorsi contro le altre decisioni dell'amministrazione dei cereali e tutte le decisioni dell'amministrazione delle dogane sono retti dalle disposizioni della legge sulla giurisdizione disciplinare ed amministrativa federale. Essi possono dunque essere portati per la via ordinaria fino davanti al Consiglio federale in conformità degli articoli 22 e seguenti e 30 di detta legge. Tuttavia i ricorsi contro decisioni relative ai sopraddazi sono di competenza della commissione di ricorso delle dogane.

X. Disposizioni penali.

L'applicazione della legge sui cereali e delle ordinanze esecutive può dar occasione a contravvenzioni d'ogni genere. Essendo qui in giuoco importanti interessi materiali e morali tanto per la Confederazione quanto per l'economia nazionale, è necessario prendere tutte le misure utili per prevenire gli abusi.

In certi casi si tratterà di reati contro la proprietà (furto, appropriazione indebita, frode o danneggiamento) che possono essere puniti già in virtù del diritto penale ordinario. Siccome però quest'ultimo non è ancora stato unificato e non si può pensare a punire il reato secondo la legislazione del Cantone dove è stato commesso, occorre fissare nella presente legge le penalità applicabili a queste infrazioni. Ciò è tanto più opportuno in quanto queste ultime sono strettamente connesse con le operazioni dell'approvvigionamento del grano e d'altra parte si tratta anche di fatti delittuosi non considerati dal diritto penale positivo vigente.

Il disegno di legge riprende le disposizioni penali contenute negli articoli 33 a 35 e nell'art. 42, primo capoverso, del decreto federale del 22 giugno 1929 sull'ordinamento provvisorio dell'approvvigionamento dei cereali. Le esperienze fatte ci hanno indotto a considerare espressamente come infrazione alla legge sui cereali e a dichiararlo punibile a' sensi delle sue disposizioni penali, il fatto che un mugnaio si sia colpevolmente sottratto all'obbligo di rilevare il grano della Confederazione. Si è dovuto inoltre aumentare il massimo della pena comminata per le infrazioni di carattere disciplinare.

La condanna ad una pena non dispensa punto il colpevole dall'obbligo di risarcire il danno materiale cagionato alla Confederazione. Si tratta qui di pretese di diritto civile di cui spetta ai tribunali civili giudicare, salvo che non siano portate davanti al giudice competente unitamente all'azione penale.

In quanto ai principi generali in materia di repressione, il disegno riproduce alcune disposizioni del decreto federale del 22 giugno 1929, redigendole colla massima concisione possibile e adattandole alle vedute moderne del diritto penale. Ciò si può osservare, per es., nel modo come è regolata la colpevolezza dell'istigatore e del complice. Si è pure previsto il caso in cui il reato sia commesso in un'impresa dotata di personalità giuridica o costituita sotto forma di società in nome collettivo od in accomandita. Secondo la teoria moderna, adottata anche dal Tribunale federale, solo le persone fisiche e non quelle giuridiche o le associazioni possono rendersi colpevoli di reati. Il disegno prevede quindi che in caso di contravvenzione debbano essere punite le persone che hanno agito come organi o come mandatari. Però la persona giuridica o la società risponderà solidalmente delle multe inflitte e delle spese, come pure del risarcimento dei danni. Il solo tentativo sarà passibile d'una pena minore, mentre la recidiva costituirà una circostanza aggravante.

Ci si è pure ispirati alle concezioni moderne nel regolare la prescrizione del reato e della pena.

Per quanto concerne la procedura, si è previsto in massima di applicare le disposizioni contenute nella V parte del disegno di legge sulla procedura penale federale, che il Consiglio nazionale sta ora discutendo. Queste disposizioni, le più importanti delle quali sono state riprodotte nel nostro disegno, regolano la procedura amministrativa in materia di contravvenzioni a leggi non fiscali. Anche esse s'ispirano alle esperienze fatte durante la guerra e più tardi. Si è constatato che non basterebbe rimandare semplicemente alla procedura per contravvenzioni fiscali, perchè quest'ultima presenta troppe particolarità inerenti alla natura della contravvenzione fiscale (sottomissione, connessione con l'obbligo di pagare una tassa).

In massima la pena sarà inflitta, come finora, con una decisione amministrativa. Questa emanerà dalla Direzione generale delle dogane, in quanto la contravvenzione sia scoperta dagli organi della dogana nell'esercizio delle funzioni loro assegnate dalla legge sul grauo; negli altri casi la decisione sarà pronunziata dall'amministrazione dei cereali. Se quest'ultima o l'amministrazione doganale ritengono avverate le condizioni per la condanna a una pena privativa della libertà, esse trasmettono gli atti al tribunale competente. In tutti i casi il Consiglio federale ha facoltà di rinviare il caso alla Corte penale federale. Se è da escludere la condanna ad una pena carceraria, la decisione penale sarà notificata con lettera raccomandata all'imputato con l'avvertimento ch'egli può, entro quattordici giorni, invocare la decisione del tribunale. Se l'imputato fa uso di questo diritto, l'amministrazione da cui emana la decisione di multa trasmette gli atti al tribunale cantonale competente. Prima della notificazione della sentenza, l'amministrazione può, col consenso del procuratore generale della Confederazione, revocare la decisione penale e l'imputato o la persona corresponsabile può recedere dall'opposizione. Se entro il termine legale non è invocata la decisione del Tribunale o l'opposizione viene ritirata, la decisione penale dell'amministrazione diventa esecutiva.

* * *

In relazione a quanto siamo venuti esponendo, vi raccomandiamo di approvare il disegno di legge qui allegato.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra distinta considerazione.

Berna, 26 gennaio 1932.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione: MOTTA.

Il Cancelliere della Confederazione: KAESLIN.

Allegato 1


**Variazioni del prezzo della farina e del pane, essendo costanti
le spese di panificazione.**

Ritenuto che le spese di panificazione ammontino a fr. 25 per ogni quintale di farina, il prezzo di 1 kg di pane è di:

18,5 c. se la farina costa	0 fr. il quintale.
25,9 »	10 »
33,3 »	20 »
40,7 »	30 »
48,1 »	40 »
55,6 »	50 »
62,9 »	60 »
70,4 »	70 »
77,8 »	80 »
85,2 »	90 »
92,6 »	100 »

Prezzo del pane


Prezzo della farina ———



Allegato 2

Statistica dei prezzi.

Manitoba II cif Anvers ————— Pane tondo a Berna - - - - -
 Farina panificabile a Berna Crusca » »
 Manitoba, farina e crusca il quintale in franchi; pane il kg. in cent.



Allegato 3

Prezzi del frumento, della farina panificabile, del pane e delle sostanze da foraggio.

A. Prezzi del frumento.

(Prezzo medio del mese per un quintale di grano Manitoba II cif. Anvers, calcolato in base alle offerte fisse quotidiane più basse).

M E S E	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931
	fr.									
Gennaio	26.65	28.15	26.40	41.91	35.35	31.88	31.78	27.67	28.95	13.99
Febbraio	29.30	27.37	27.—	43.31	34.44	32.91	31.60	29.09	26.45	15.36
Marzo	31.49	27.11	26.53	39.83	32.15	33.—	32.52	28.39	23.97	14.82
Aprile	30.63	29.31	25.33	33.93	33.40	32.26	33.78	27.25	24.47	14.72
Maggio	31.56	29.—	25.68	38.11	33.29	33.70	33.41	25.26	23.48	14.60
Giugno	29.66	28.05	26.82	36.17	33.32	34.11	30.61	25.08	22.59	13.39
Luglio	30.05	27.40	29.50	34.33	33.82	33.39	29.06	31.79	20.99	12.62
Agosto	27.73	25.51	31.59	35.62	32.41	33.55	26.76	33.35	20.92	12.28
Settembre	24.60	25.06	33.04	30.22	30.95	31.92	25.55	31.45	18.36	11.63
Ottobre	25.20	25.20	35.13	28.62	32.80	30.89	27.26	30.14	16.86	11.62
Novembre	28.13	25.—	35.56	31.24	33.14	30.97	27.55	28.28	15.64	13.44
Dicembre	28.02	25.31	37.40	35.91	31.57	32.05	27.32	29.84	14.52	11.83
	343.02	322.47	359.98	429.20	396.64	390.63	357.20	347.59	257.20	160.30
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Media dell'anno	28.59	26.87	30.—	35.77	33.05	32.55	29.77	28.97	21.42	13.36

B. Prezzi della farina panificabile e del pane.

(Prezzi vigenti a Berna per 100 kg di farina panificabile franco panetteria e per un pane tondo di 1 kg).

EPOCA		Farina panificabile fr.	EPOCA		Pane tondo cr.
	gennaio 1914.	33.50	gennaio	1914.	35
	luglio »	32.50	luglio	»	35
15	agosto »	36.—			
	settembre »	40.—	settembre	»	38
	dicembre »	41.—	dicembre	»	40
	febbraio 1915.	44.50	febbraio	1915.	43
20	settembre »	46.—	1 ottobre	»	45
1	gennaio 1916.	48.75	1 febbraio	1916.	48
21	febbraio »	52.50	1 aprile	»	50
8	maggio »	54.50	22 maggio	»	51
3	gennaio 1917.	59.—	31 gennaio	1917.	58
28	febbraio »	65.25	15 marzo	»	63
3	luglio »	73.50	1 agosto	»	70
			30 giugno	1918.	73
			1 ottobre	1919.	75
7	aprile 1921.	70.—	30 aprile	1921.	72
12	luglio »	62.—	31 luglio	»	65
1	gennaio 1922.	54.—	1 gennaio	1922.	69
6	aprile »	52.50	20 aprile	»	55
20	maggio »	51.50			
1	ottobre 1923.	47.—	15 ottobre	1923.	52
22	settembre 1924.	50.—	1 ottobre	1924.	55
29	ottobre »	53.—	10 novembre	»	57
31	gennaio 1925.	60.—	15 febbraio	1925.	63
1	aprile »	53.—	6 aprile	»	60
22	settembre »	50.—	1 ottobre	»	55
31	luglio 1928.	46.—	13 agosto	1928.	52
17	dicembre »	43.—	1 gennaio	1929.	50
11	luglio 1929	40.—	15 luglio	»	48
20	luglio »	43.—	15 agosto	»	50
11	novembre »	41.—	25 novembre	»	48
11	gennaio 1930	43.—	1 febbraio	1930.	50
18	marzo »	41.50			
10	maggio »	40.—	15 maggio	»	48
24	settembre »	37.—	2 ottobre	»	46
1	dicembre »	34.—	4 dicembre	»	43
1	marzo 1931	31.—	1 marzo	1931.	41
17	giugno »	28.—	18 giugno	»	38
31	ottobre »	25.—	2 novembre	»	35*)

*) Questo prezzo è di 32 centesimi alla panetteria cooperativa e di 26 centesimi per il *pane integrale*, dedotto il rimborso.

C. Prezzi delle sostanze da foraggio.

(Prezzi vigenti a Berna per 100 kg. di merce, tela compresa, franco stazione destinataria).

EPOCA		Farina da foraggio I	Farina da foraggio II	Crusca	Rimacina- tura
		fr.	fr.	fr.	fr.
1 gennaio	1914	—	16.—	10 a 12	10 a 12
27 agosto	» *	—	—	12.—	—
1 gennaio	1915*	—	—	13.—	—
1 febbraio	» *	—	—	17.50	—
20 settembre	» *	—	—	16.—	—
1 gennaio	1916*	—	—	17.—	—
8 maggio	» *	—	—	24.—	26.—
1 gennaio	1917*	—	—	26.—	28.—
23 febbraio	» *	—	—	28.—	30.—
3 luglio	» *	—	—	29.—	32.—
22 maggio	1920	—	33.—	22.—	24.—
fin	1920	—	—	20.—	22.—
1 gennaio	1921	—	32.50	22.50	22.50
principio d'a- prile	»	—	30.—	20.—	22.—
fine maggio	»	—	22.—	16.—	16.—
principio di settembre	»	—	23.—	17.—	17.—
principio di ottobre	»	—	24.—	18.—	18.—
metà novem'bre	»	—	23.—	17.—	17.—
1 gennaio	1922	—	26.—	20.—	20.—
1 aprile	»	—	24.—	17.—	17.—
21 novembre	»	—	25.—	—	—
6 febbraio	1923	—	27.—	19.—	19.—
24 marzo	»	—	26.—	—	—
17 aprile	»	—	25.—	18.—	18.—
26 maggio	»	—	24.—	17.—	17.—
4 dicembre	»	—	25.—	18.—	18.—
24 giugno	1924	—	—	17.—	17.—
5 agosto	»	—	26.—	18.—	18.—
2 settembre	»	—	27.—	—	—
28 ottobre	»	—	30.—	20.—	20.—
31 gennaio	1925	—	32.—	21.—	21.—
5 maggio	»	—	30.—	—	—
27 ottobre	»	—	28.—	20.—	20.—
2 febbraio	1926	—	27.—	19.—	18.—
27 marzo	»	—	26.—	18.—	17.—

*) Del 27 agosto 1914 al 24 maggio 1920 i prezzi erano fissati ufficialmente.

EPOCA		Farina da foraggio I	Farina da foraggio II	Crusca	Rimaoina- tura	
		fr.	fr.	fr.	fr.	
4	maggio	1926	—	24.—	—	15.—
25	settembre	»	—	23.—	16.—	—
16	novembre	»	30.—	25.—	18.—	16.—
17	dicembre	»	—	26.—	—	18.—
1	febbraio	1927	31.—	27.—	19.—	19.—
20	agosto	»	32.—	28.—	—	—
6	dicembre	»	33.—	29.—	—	—
7	febbraio	1928	32.—	28.—	—	—
6	giugno	»	31.—	27.—	20.—	20.—
2	ottobre	»	—	—	21.—	21.—
5	febbraio	1929	30.—	26.—	—	—
5	marzo	»	29.—	25.—	—	—
4	giugno	»	27.—	23.—	19.—	19.—
18	giugno	»	23.—	20.—	18.—	18.—
11	gennaio	1930	22.—	19.—	15.—	15.—
31	gennaio	»	21.—	18.—	14.—	14.—
1	marzo	»	20.—	17.—	12.—	11.—
22	aprile	»	—	—	14.—	12.—
10	maggio	»	18.—	15.—	13.—	11.—
3	giugno	»	17.—	14.—	12.—	10.—
28	giugno	»	15.—	12.—	10.—	9.—
2	settembre	»	19.—	16.—	13.—	12.—
24	settembre	»	—	—	12.—	—
6	ottobre	»	—	15.—	11.—	11.—
4	novembre	»	18.—	—	—	—
1	dicembre	»	19.—	—	—	—
11	dicembre	»	20.—	16.—	12.—	12.—
19	gennaio	1931	21.—	17.—	13.—	13.—
8	aprile	»	19.—	15.—	—	—
2	giugno	»	18.—	14.—	12.—	12.—
13	giugno	»	18.—	14.—	12.—	11.—
5	agosto	»	—	—	11.—	10.—
6	ottobre	»	16.—	—	—	11.—
31	ottobre	»	17.—	—	12.—	12.—
24	novembre	»	18.—	15.—	13.—	13.—
5	gennaio	1932	17.—	14.—	12.—	12.—

Allegato 4

**Prezzi del pane in Svizzera e nei paesi vicini
il 31 dicembre 1931.**

Germania :

<i>Berlino,</i>	pane ordinario	44 cent.
<i>Mannheim,</i>	pane semibianco	53 »
<i>Stoccarda</i>	pane semibianco	49 »

Francia :

<i>Parigi,</i>	pane ordinario	46 cent.
<i>Marsiglia,</i>	pane ordinario	48 »
<i>Strasburgo,</i>	pane ordinario	48 »

Italia :

<i>Roma,</i>	pane popolare	49 cent.
<i>Milano,</i>	pane popolare	49 »
<i>Genova,</i>	pane popolare	45 »

Austria :

<i>Vienna,</i>	pane ordinario	48 cent.
<i>Innsbruck,</i>	pane ordinario	54 »
<i>Feldkirch,</i>	pane ordinario	51 »

Svizzera :

<i>Berna,</i>	pane ordinario	35 *) cent.
<i>Basilea,</i>	pane ordinario	33 »
<i>Losanna,</i>	pane ordinario	38 »

*) Alla cooperativa, dedotto il rimborso, 32 cent.; *pane integrale* 26 cent.

Allegato 5

**Dazi d'entrata sul frumento in Svizzera e nei paesi limitrofi
il 31 dicembre 1931.**

I paesi indicati qui sotto riscuotono i seguenti dazi per ogni 100 kg di frumento importato :

<i>Germania</i>	marchi	25.— =	fr. 30,38
<i>Francia</i>	franchi franc.	80.— =	» 16,12
<i>Italia</i>	lire	75.— =	» 19,80
<i>Austria</i>	corone oro	10.— =	» 10,50
<i>Svizzera</i>			» 0,60

Allegato 6**Prospetto dei prezzi del frumento pagati ai produttori in settembre/ottobre 1931.**

Nei paesi indicati qui sotto i contadini hanno ricavato per 100 kg di frumento venduto:

In Germania:

Frumento pesante 75/76 kg l'ettolitro, merce consegnata stazioni « marchigiane », in media . . .	M. 21.57 *)
	= Fr. 26.20

(Dazio M. 25.— = fr. 30.38).

In Inghilterra:

Frumento al mercato della provincia	sh. 10/8
	= Fr. 10.56

In Francia:

Frumento pesante 74 kg l'ettolitro, franco stazione di partenza, in media	fr. 142.— *)
	= fr. svizzeri 28.61

(dazio fr. franc. 80.— = fr. svizz. 16.12).

In Italia:

Frumento pesante 77/78 kg l'ettolitro, franco stazione di partenza, in media	Lit. 96.— *)
	= Fr. 25.34

(dazio Lire 75.— = fr. 19.80).

In Austria:

Frumento, franco stazione di partenza, in media	Sch. 29.25
	= Fr. 19.16

(dazio corone oro 10 = fr. 10.50).

In Polonia:

Frumento parità Posen-Varsavia ecc., in media	Zloty 22.18
	= Fr. 12.64

*) Misure prese dallo Stato per aumentare il consumo del grano, rispettivamente per limitare la macinatura del grano importato.

In Rumenia :

Fumento di 1 ^a scelta proveniente da grandi aziende, franco stazione, di partenza	Lei 290.— = Fr. 8.70
---	-------------------------

Fumento dei contadini, pesante 76/77 kg l'ettolitro, 5 % di corpi estranei	Lei 160.— = Fr. 4.80
---	-------------------------

In Cecoslovacchia :

Fumento, in media	Cr. 130.— = Fr. 19.60
-----------------------------	--------------------------

In Ungheria :

Fumento pesante 79/80 kg l'ettolitro, franco sta- zione di partenza, compreso il premio all'esporta- zione (5 Pengö)	Fr. 10.75
--	-----------

Negli Stati Uniti dell'America Settentrionale :

Fumento (Kansas)	\$ 1.95 = Fr. 10.—
----------------------------	-----------------------

Nel Canada :

Fumento, diverse varietà e qualità, in media	\$ 1.36 = 6.98
--	-------------------

In Svizzera :

Fumento pesante 77-78 kg l'ettolitro, franco stazione di partenza	Fr. 38.—
--	----------

(dazio fr. 0.60).

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale accompagnante un disegno di legge federale sull'approvvigionamento del paese con cereali. (Del 26 gennaio 1932.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1932
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	09
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	2785
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	02.03.1932
Date	
Data	
Seite	77-129
Page	
Pagina	
Ref. No	10 149 275

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.